G. VADALÀ-PAPALE

IL
CODICE CIVILE ITALIANO
E
LA SCIENZA

PARTE PRIMA

NAPOLI
DOMENICO MORANO LIBRAJO-EDITORE
Strada Quercia, N. 14 (Trinità Magg.)
1881.

All' Illustre
Prof. Luigi Lucchini
Direttore della Rivista Penale
omaggio dell'autore

IL CODICE CIVILE ITALIANO

E

LA SCIENZA

IL CODICE CIVILE ITALIANO

E

LA SCIENZA

BOZZETTO

dell' Avvocato

G. VADALÀ-PAPALE

NAPOLI
DOMENICO MORANO LIBRAJO-EDITORE
Strada Quercia, N. 14 (Trinità Magg.)
1881.

ALLA SANTA MEMORIA

DI

MIO PADRE

Il mondo moderno traversa un periodo di profonde rivoluzioni economiche e sociali.

Il lavorìo legislativo gli corre appresso, lento ma deciso.

Si elaborano i nuovi CODICI PENALE e COMMERCIALE ispirandosi all' altezza della civiltà presente.

La scienza discute della possibilità di un CODICE AMMINISTRATIVO e di un CODICE INTERNAZIONALE, ed appena è arrivata ad abbozzarne le prime linee.

Pare vada a realizzarsi una LEGGE CAMBIARIA INTERNAZIONALE ad iniziativa dell' Italia in molti Stati della vecchia Europa.

Il CODICE CIVILE non può rimanere estraneo a tanto movimento scientifico e legislativo. Alcune istituzioni muojono;

altre nascono; e molte per le mutate condizioni della vita, o per nuove idee più unisone a questa vengono radicalmente immutandosi.

La *vita* deve essere la più grande nostra maestra—pigliamola a norma—essa, esplicazione della coscienza tipica dei popoli, non può tradire chi ama scrutarne le intime energie.

Ho sentito da più anni queste idee, che sono oggimai divenute mia *coscienza*.

Gli appunti che avevo fin d'allora scritto, io pubblico — risultato de' miei studii leggeri e disordinati, ma prime e vive intuizioni d'una mente giovane.

Catania il 1° del 1881.

G. VADALÀ-PAPALE.

IDEE

I.

Trenta e più anni fa, mentre i giuristi francesi agitavansi per studiare lo spirito del **Codice Civile Francese** e le applicazioni alla vita pratica sulle basi del DIRITTO ROMANO (che era ritenuto la *ragione* e la *logica scritta*) e delle CONSUETUDINI, una voce peregrina sollevavasi in nome della scienza a scuotere le menti, la voce dell' italiano **Pellegrino Rossi**, grande politico e profondo giurista, per avvisare ai tanti difetti e vuoti di quel Codice e al suo non troppo ammirevole organismo, malgrado fosse stato un tal Codice l' incarnazione tipica dei frutti sociali della Rivoluzione francese, l' espressione più intima della novella società e dei nuovi rapporti di *libertà* e di *uguaglianza* nella vita privata e di famiglia.

L'idea del Rossi era profonda, ma non ebbe seguito.

Quella legislazione surta per incanto in mezzo a rivi di sangue, aveva stordito, lusingando i dotti che avesse compendiato tutto lo sviluppo

della civiltà, e per un pezzo potesse tener fermo a tutti i progressi della vita.

I francesi erano restati meravigliati della immediata propagazione di quel Codice, che tutti i popoli avevano messo a modello nello sviluppo della loro attività. I Codici Italiani, surti pochi anni appresso, non distaccaronsi gran fatto da esso, meno in ciò che ribellavasi alle consuetudini del popolo e più alla di lui tradizione — I Codici Germanici, il Codice di Ginevra, quello del Cantone di Vaud lo seguirono fedelmente — Il Cod. Austriaco solo, staccandosene nel sistema si mantenne in parte autonomo a onore dell' Austria e di quel dotto ZEILLER che ne fu il redattore.

Di fronte a questi fatti così palpitanti la voce del Rossi restar doveva mal ferma per non dire che gridava al deserto.

E la Francia non la raccolse.

Fu ivi necessità alquanti anni appresso a meglio garentire gli interessi degli individui e a dirimere delle difficoltà pratiche che intralciavano il lavoro degli avvocati, di riformare il testo di qualche articolo, o aggiungervi qualche comma per fermare dei principii — e nel 1855 la legge speciale della *trascrizione* informata a nuovi concetti riapparve in Francia a far coda a quel Codice.

La voce del Rossi non fu raccolta neanco in Italia alla formazione del **Codice del 1865,** che meno delle riforme e miglioramenti a certe istituzioni, dovuti a più profondi studj razionali,

alle nuove teorie del diritto pubblico, alla applicazione di più liberi ed esatti principii economici, restò sempre una riproduzione del Francese. I vuoti lamentati dal Rossi non furono integrati; i tanti difetti non furono corretti — Ciò non toglie che il parto legislativo *Italiano* non rappresenti un serio progresso sul Codice Francese.

Senza cantarne le lodi, potrò rinviare a quanto Teofilo Huc e il compianto Paolo Gide che sono Francesi, ne hanno scritto senza invidia.

E l' ammirazione sempre più si fa maestosa oggi che i Tedeschi si son messi anche a redigere una, legislazione universale Civile. Agli Italiani si sono rivolti per avere degli indirizzi, poichè l' ingegno Italiano va riconosciuto il più pratico, il più concreto e insieme il più intuitivo.

Il Codice Italiano non è però le *colonne di Ercole* in materia di legislazione; e il Codice Universale Germanico, ancora in progetto, da quante notizie abbia potuto raccogliere, rappresenta un progresso, forse e senza forse avanzato, sul nostro.

Ma l' ideale è raggiunto, e il grido del Rossi sodisfatto ?

Qualunque parere sarà prematuro finchè non verrà la pubblicazione.

II.

La legislazione Romana e quella Francese nella storia della loro vita hanno avuto comune la sorte, comuni gli eventi, comuni i resultati.

La legislazione Romana, compendio di tutto il mondo vecchio, organata nella vita di Roma ed ispirata a quella logica naturale che è direttiva della *vita*, fu il punto fisso attorno a cui si mosse tutto il medio-evo. — Trasformata in modo da rispondere alle esigenze della novella civiltà, rivive nel Codice francese, che diviene il tipo delle moderne legislazioni civili.

Ambedue figlie di due grandi civiltà, tosto raggiunto il loro completo sviluppo, restarono immobili e si mantennero—fu però una immobilità di istituzioni sociali, che tutti sappiamo quale carattere vestì l' una nel medio evo, quale l' altro nel nuovo Codice Italiano che è senza vanto di campanile un progresso avanzato sul Codice francese.

Ambedue figlie di una evoluzione storica della vita del popolo in che si svolgeva, seppero individuare i secoli e le grandi idee svolte nel mondo sociale e politico del loro tempo.

La storia di Roma è una storia singola. Roma ebbe tutta una vita di virtù e di lotte che potè sola guidarla ad assorbire la *vita* e a reggere i destini dei popoli — La legislazione romana attraverso queste continue lotte di assorbimento informavasi a quello spirito universale, che la seppero rendere la *ragione scritta.*

E quando per la mancata forza di attrazione nel centro, e per la lotta di emancipazione dei diversi popoli, sfasciossi l' Impero Romano, la legislazione seppe resistere all' urto barbarico, restando non solo a monumento d' una civiltà

immensa che cadde, ma a regolare i *nuovi rapporti della vita* qual legge viva, quasi fosse di essi figlia. Essa fu compresa come il *Codice della vita assoluta dei popoli*, fu compresa come la più sana intuizione filosofica dei rapporti giuridici. E i Barbari chinarono la loro fronte e spuntarono le loro armi in faccia a tanto monumento, lasciandosi da esso soggiogare, immedesimandolo piuttosto nelle loro consuetudini, mettendolo a modello delle loro legislazioni.

Perchè tutto ciò ?

Il DIRITTO, come scopo universale della vita, fu da Roma sola fra le vecchie civiltà incarnato.

Roma rappresenta in quella storia il momento dinamico della VITA — rappresenta il punto in cui cominciano le forze sociali ad organarsi, e i popoli a divenir coscienti di sè, della loro missione nel lavoro umanitario — il punto di mezzo infine in cui i popoli dalla lotta materiale si muovono verso la *lotta morale* per unificarsi nella IDEA UNICA che è l'espressione della natura umana.

Il DIRITTO solo fra tutti gli scopi della vita poteva dare tali resultati.

In grandi linee incarnato seppe rendersi dapprima vincolo morale dei patrizii di fronte alla plebe—in seguito unione dei patrizii e plebei — indi elargato comprese i rapporti di vita degli Italiani e del mondo tutto conquistato — l'*equità* intervenuta nel DIRITTO quale *ragion naturale*, quale principii universali direttivi di tutti i rapporti individuali e sociali, estese i confini del

jus strictum per comprendervi il *jus gentium* , che tendeva alla fusione di tutti i popoli dell' antichità , ottenuta più tardi completamente mercè il Vangelo.

La missione di Roma fu dunque meravigliosa nella storia delle vecchie civiltà ; le sue istituzioni e il suo DIRITTO sono il passo più staccato che avvicina il vecchio mondo alla nuova vita medio-evale, in cui si matura la fusione degli elementi più discrepanti per dare un indirizzo unico alla storia del mondo; i cui resultati oggidì noi si ammira rispettosamente.

Questa generalizzazione del DIRITTO ROMANO potè ottenersi mercè la cooperazione di tante forze, tolte al mondo politico e sociale di Roma, e più alla assimilazione di tutta la filosofia Greca, che in Grecia, se non aveva saputo organarsi nei rapporti della vita, li avea però abbastanza studiato — e trasmutata in Roma, era quindi divenuta quella logica universale che diede poi i teoremi più assoluti di diritto che venti secoli non hanno tuttora potuto abbattere.

Tanto lavoro si deve a quei profondi giureconsulti dell' epoca dell' Impero.

E grazie a quel lavoro filosofico, logico, politico, sociale la legislazione Romana surse a principio organico reggitore della vita dei popoli—servì loro di luminoso faro nell' organamento sociale dei rapporti giuridici — potè durare tutta quella vita che fin oggi non è sicuramente pervenuta alla vecchiaja.

Il Diritto Romano si perpetua nel medio evo nelle legislazioni barbariche—veste una forma splendida ed imperiosa col Diritto Canonico—si modifica nel Diritto feudale—diviene STATUTO coi Comuni — tutto ciò in mezzo al continuo movimento della società, dei costumi, dei bisogni politici.

Un grande incubo gravava sull'umanità.

Il mondo, l'impero, la forza non potevano essere chiusi in classi — i vincoli dovevano rompersi per aprire il campo a tutti onde muoversi infra la sfera delle diverse istituzioni sociali — la voce di Rousseau e di Voltaire si sentì a gridare e proclamare IL DIRITTO DELL' UOMO E DEL CITTADINO, E I LORO DIRITTI.

Quella voce si ripercosse in tutti i cuori; un grido selvaggio esalò dal petto di un popolo, che schiacciato e schiavo per tanti secoli anelava alla risorsa — e la rivoluzione francese si fa — Un periodo di lotta, non politica, ma sociale si apre — diversa molto dalle lotte religiose orientali per la emancipazione delle caste — diversa molto dalla lotta dei patrizii e dei plebei di Roma per la partecipazione ai diritti politici — se non altro in quanto agli effetti universali poi ottenuti.

E una nuova civiltà non francese, ma umanitaria si mostrò fondata al motto della rivoluzione: LIBERTÀ — UGUAGLIANZA — FRATELLANZA — una nuova vita economica, politica, sociale si manifestò in tutti gli ordini di sviluppo dell' u-

mana attività — il terzo stato fu innalzato e posto a livello delle altre classi, che tutte si fusero — l'operaio fu in parte rigenerato — un nuovo ordinamento sociale fu sostituito, alle vecchie istituzioni.

Il Codice civile francese fu creduto il prodotto più diretto di quella nuova vita — fu riconosciuto siccome il parto più grave dell'intelletto di quegli immensi ingegni che suscitarono, indirizzarono, svolsero la rivoluzione — come la incarnazione più grande di un'epoca che fu segnata quale una delle fasi mondiali della civiltà, di cui porterebbe l'impronta in tutti i secoli avvenire.

La Francia capì tale importanza del suo Codice e lo ha rispettato — lo impose anzi a tutti i popoli conquistati da Napoleone il grande — e per un momento l'Europa fu retta quasi nella totalità da quell'unico Codice.

Quella generalizzazione al Cod. francese fece subire le stesse fasi del Diritto Romano.

Se per un momento i diversi popoli accettarono quella legislazione, indirettamente lo spirito nazionale di ciascuno, il rispettivo costume, la propria vita ebbero tanta influenza da variarne le linee principali — e il Codice francese se restò immobile in Francia, si trasformò parzialmente presso gli altri popoli, finchè il **Codice Italiano del 1865** seppe individuare quel miglior sistema di rapporti giuridici universali più coerenti alla vita nostra e d'ogni popolo, più coerenti ai rapporti assai sviluppati internazionali, che sono oggidì in tanto rilievo.

III.

La *legislazione* si muove come la VITA, come la SCIENZA, come NOI. Essa regolatrice dello sviluppo dei bisogni sociali, non può non seguirne il grado di sviluppo.

La storia del Diritto fa fede della verità assoluta di quel concetto — non per far paragoni, ma indiscutibilmente le moderne legislazioni differiscono da quelle orientali, da quelle greche, da quella Romana sia nella organizzazione, sia nella maggior quantità di istituti sociali, sia nella logica del regolamento del rapporto giuridico ispirato a principii più liberi, più puri, più uguali che non in quei tempi.

Ciò è imprescindibile.

Siccome il DIRITTO, anche la LEGISLAZIONE che ne è la incarnazione in determinati rapporti, È LA VITA. Essa piglia svolgimento in una materia prima che sono i rapporti giuridici, esplicazione naturale dell' umana attività nella vita. Essa li coglie in mezzo al loro sviluppo, e li ferma in dati principii ed organamenti, con i quali ne assicura la costanza e la determinazione.

Non perciò si arresta la vita dello stesso rapporto. Si svolge l' uomo, si svolgono le istituzioni — molte di esse cadono in disuso — molte altre nascono — il legislatore saggio depenna le prime, o le informa a nuova vita secondo lo stato sociale del tempo (l' *enfiteusi* nel Codice

Civile Italiano, la *lettera di cambio* nelle legislazioni tedesche)—altre ne organa e ne regola—e in questo lavoro perenne egli si mette in più diretto rapporto con la *vita* e a livello di essa, e risponde meglio alla sua alta missione.

IV.

Luminosa prova ci è fornita dal Codice di Commercio.

Oggidì i rapporti commerciali sono in ampia sfera sviluppati, forse a causa dell' ampio sviluppo dei rapporti economici, e più ancora dei rapporti internazionali fra i popoli.

I Codici di Commercio ispirati al Cod. francese, o copia di esso, si sono di conseguenza resi insufficienti, prive di tante istituzioni, che è tempo fossero regolati dal Codice per la loro determinazione organica e unisona alle altre.

Necessità esige che i Codici di Commercio si ispirassero a queste nuove contingenze della vita sociale — necessità esige che accogliessero nel loro grembo tante nuove istituzioni fino a ieri sconosciute, o rejette dalla legislazione, o lasciate nel libero campo della scienza, della giurisprudenza, degli statuti, dei regolamenti di polizza — necessità esige che si purificassero di molte altre istituzioni che sono imcompatibili colla vita d' oggi; o per lo meno correggendole, le informassero a quella nuova *vita* che si vive, onde meglio sodisfare al compito del Commercio.

E il progetto del Codice di Commercio Italia-

no si sforza di rispondere a tali bisogni, a tali esigenze, a tanto scopo — e si giova del lavoro di tutti per mettersi a livello della nuova vita commerciale che già si è manifestata in Italia.

Se facesse altrimenti, il legislatore avrebbe dimostrato poca mente adatta alla POLITICA LEGISLATIVA, ciò che in parte si è querendato al legislatore del 1865, che tracciò il Cod. di Commercio attualmente vigente sulle orme del Codice francese conservando le grandi linee, trasandando quasi tutto il movimento degli Istituti commerciali dal 1804 a noi.

Atteso un tale errore, è stato presso di noi necessario, durante 15 anni di vita nazionale, colmare i vuoti di quel Codice mercè tante leggi speciali per occorrere al momentaneo bisogno— Ma una legislazione, così *a mosaico*, non è ammessibile in un sistema di razionale ordinamento. Piuttosto che bene, quelle tante leggi speciali nuocciono allo sviluppo organico della vita, come delle istituzioni stesse; in quanto mancano di coordinamento con tutto il sistema legislativo, e possono anche trovarsi con esso in contraddizione.

Una scienza razionale di legislazione non permette menomamente questo connubio — Essa esige piuttosto una riforma di Codici, anche a più breve distanza di quel che si fa oggidì, anzichè un *mosaico* incoerente di legislazione — In un Codice rifatto essa vede quell' unità e organicità di legislazione che risponde alla logica ed alla vita; un Codice deve complettere e

bene in un armonico organismo tutti i rapporti della vita — Un *mosaico* invece sarebbe una informe legislazione, la quale metterebbesi allo scacco d'una conciliazione impossibile tra un Codice vecchio e nuove leggi che rispondono a nuovi bisogni; e in questa conciliazione chi sa quanti errori legislativi, chi sa quanti ostacoli nel movimento delle istituzioni!!

V.

Bisogno di riforma si è fatto sentire anche nel Codice Civile.

Il Codice francese, surto d'impianto, senza tradizione, senza precedente sviluppo di scienza, senza altre prove, non poteva occorrere che ai bisogni più comuni, che alla vita più generale, senza troppo innovare per evitare degli eccessi. Forse poi molte di quelle istituzioni private che adesso si sente il bisogno di organare e legiferare, non erano ancora nate; e se nate, non erano ancora in via di sviluppo.

Oggidì invece tanti anni di esperienza son valsi ad afforzare la necessità che un Codice nella propria sfera svolgendosi, organizzi tutti quegli enti o istituti che, mentre agevolano lo sviluppo della vita privata, si rendono indispensabili pel migliore ordinamento economico degli interessi, e per la garantia, fruttificazione e circolazione dei capitali.

Nè può la scienza permettere che tanti istituti restino *fuori legge*, quando la missione della

legge è di imperare e regolare tutti i rapporti giuridici, esplicazione dell' individuo e della società nella vita — La *tradizione* non potrebbe essere di ostacolo, non potendo arrestare la forza del progresso che inviscerato nell' ordine mondiale è forza invincibile — La *scienza* necessariamente deve farsi direttrice del Codice, se questo vuol divenire l' espressione del pensiero umano e delle più elevate concezioni dei rapporti della vita.

VI.

È questa l' epoca delle riforme.

Ottant' anni di vita di un Codice non possono dirsi allo stato attuale la migliore garanzia della filosofia e stabilità dei suoi rapporti—Il pensiero reclama la sua parte—la sua parte la stessa società — e il nuovo ambiente sociale porta per necessità a modificare i vecchi ed aggiungere tanti nuovi rapporti.

Il grido di *riforma* è la rigenerazione della vita del pensiero e della nazione — è il risveglio degli studii giuridici.

Le riforme attuate manifestano poi la virtù dello spirito vitale di ciascun popolo.

Mostriamoci anche noi italiani degni delle nostre tradizioni facendoci strada alle riforme mercè una vita attiva di pensiero e uno studio più concreto dei nuovi rapporti sociali in che si vive!

VII.

Seguace d'una scienza evoluzionista, non saprei cogliere il DIRITTO, fosse pure il DIRITTO CIVILE, se non nel suo momento dinamico, se non nella perenne esplicazione della vita giuridica dei popoli.

Io non saprei fare omaggio a un *Codice* immobile nelle sue basi, resistente ai progressi della *scienza* e della *vita* — non saprei vedere a lungo scartate dal suo campo quelle istituzioni che una costanza di apprezzamenti scientifici ci obbliga a consentire che ne deggiono far parte.

Non si obbietti che un *Codice Civile*, studiando i rapporti permanenti sia individuali che di famiglia, debba restare estraneo alle riforme fin quando lo stato sociale non sia modificato nelle sue basi — a differenza del *Codice di Commercio*, i cui fatti economici posti a base dei rapporti giuridici sono mobili come la stessa vita commerciale.

Se questa obbiezione è vera, può esserlo soltanto in quanto alle *istituzioni* — non lo è però in quanto riguarda il modo di regolare i loro rapporti in un senso più razionale, più umano, più libero, che non precedentemente — non lo è in quanto al sistema generale del loro organamento — non lo è in quanto a molte istituzioni economiche vacanti fuori legge, quando pur guardando a rapporti civili dovrebbero essere regolate dalle norme generali del Codice Civile.

La *mobilità della vita* è inerente al progresso umano in qualunque siasi ordine — una forza misteriosa trascina tante idee a realizzarsi e ad organarsi nella vita, siccome cel dimostra il loro sviluppo storico.

Forse e senza forse tante idee socialiste da cui oggidì si rifugge, posso dire appena abbozzate, ancora mal concretate, capite male, formeranno nell' avvenire della civiltà le basi di nuove istituzioni, di un novello Codice Civile.

Il lavoro legislativo deve essere perennemente vivo in ogni nazione.

Un Codice dal perchè è fatto e da fresco pubblicato, non potrà mai ritenersi un *Codice-tipo;* oggidì in ispecie che un lavoro internazionale avvolge leggi ed istituzioni in un vortice di esami e di critiche che unificandole in un pensamento universale, vi dànno uno stampo solennemente umanitario e progressivo.

E ciascuna nazione risente di questa forza e vi soggiace senza ripugnanza.

La scienza della legislazione e delle legislazioni comparate si sono cooperate a questo nobile intento; esse infondendo nuovo sangue nelle vene delle vecchie legislazioni si sono sforzate a farle rivivere nell' ordine del progresso organico, universale, umanitario.

VIII.

La scienza della legislazione ha fermato alquanti teoremi quasi a punti fissi, attorno a cui devono muoversi i Codici.

Di due soli farò cenno:

1. I Codici fin oggi han guardato uomini ed istituzioni dal lato dello sviluppo individualistico e solitario, mentre uomini ed istituzioni si affaticano in mezzo alla *vita sociale*, resultato della lotta di tante forze, di tanti rapporti che dànno un certo carattere a determinate epoche.

Il Codice deve seguire lo sviluppo della vita sociale. È perciò che uno studio accurato di tutti i fenomeni economici, politici e sociali deve perennemente essere fatto, perchè il Codice possa incarnarli, e se non altro ispirarvisi in tutto il suo organamento.

Un Codice deve essere in ogni tempo l'espressione della sua epoca — deve essere il prodotto della storia e della civiltà — deve incarnare lo sviluppo *reale* e *storico* dell' uomo in tutti i suoi rapporti sociali. Non deve essere una formula matematica, assoluta, immutabile — deve invece essere legato ai problemi della filosofia sociale e della storia.

Una linea di separazione tra il Codice e la vita reale della società sarebbe una linea che servirebbe di ostacolo allo sviluppo della vita, se pur un Codice ne avesse la potenza — il che non saprebbe comprendersi.

2. Ogni rapporto della vita ha diritto di essere legiferato, acciocchè fosse fermato il suo sviluppo in norme costanti che servirebbero di guida agli individui nelle loro azioni e a tutti gli enti che si muovono dentro lo Stato.

Il legislatore deve tener di mira lo sviluppo

delle istituzioni economiche o consuetudinarie— e quando trova nelle loro singole manifestazioni quel modo costante che quasi può ritenerle uno dei rapporti costanti della vita, deve fermarne le regole, ispirandole a quel saggio criterio scientifico di depuramento ed organamento che meglio risponde alla loro natura.

IX.

Senza ripetermi dirò che la verità del mio assunto è provata dallo sviluppo storico delle legislazioni presso i popoli.

L' epoca romana, l' epoca feudale, l' epoca dei papi, l' epoca dei comuni, l' epoca della rivoluzione francese sono quei cinque periodi storici che ci manifestano una incarnazione del Diritto e dei rapporti sociali difformi secondo la vita sociale del tempo. Ciascuna legislazione si informa alla vita particolare del popolo — ciascuna regola istituzioni e rapporti che non trovano riscontro nelle altre epoche. E quel che è più, ciascuna si evolve nel suo proprio carattere — prova la legislazione romana e la feudale che per lungo periodo di tempo dominarono il mondo civile.

Una differenza è a notare per non incorrere in equivoci: Che mentre tutte quelle legislazioni si successero l' una all' altra per l' influenza spiegata dalle successive modificazioni di un diverso stato sociale che si sovrapponeva da epoca ad epoca, oggi fermo lo stato sociale, ma meglio

apprezzato nel suo intimo organamento, le modificazioni al Codice devono avvenire per mezzo della *scienza*, la quale è chiamata a scrutarne le viscere per metterlo in rapporto allo stato più avanzato di civiltà, o a un migliore ordinamento dei bisogni più sviluppati della nazione.

X.

E la *scienza* devesi sola interrogare, se si va in cerca di quelle *armonie sociali* che portano alla fusione dei diversi ordini di rapporti. I fenomeni sia nella vita fisica che nella sociale si presentano a noi da un lato complesso, sintetico che non ne rende possibile il frazionamento — questa sintesi deve innestarsi nell'ordinamento del Codice.

È oramai tempo che la profezia dell'immortale Romagnosi divenisse un fatto nella legislazione. Egli scrisse in tempi che forse non risentivano ancora la mobilità delle idee e della vita come al tempo d'oggi: « Oso predire che meditando la forza dei principî, e sviluppandone « i rapporti mediante molteplici e svariate ap- « plicazioni, tempo verrà che tutta la ragion « pubblica economica sarà ridotta a regole fisse, « come il Diritto Civile, e sarà riguardato come « scienza al pari del Civile Diritto. *O verranno « considerati come due ragioni della stessa scien- « za*, di modochè ambedue saranno garantiti con « quell'opinione religiosa che viene ispirata dal « sentimento della giustizia naturale ».

Che l'economia politica si sia assodata nei suoi principî e sia divenuta scienza matematica, questo in verità non si può dire, oggi principalmente che il rivolgimento nihilistico, comunistico, internazionale, socialista, socialista della Cattedra ha agitato ed agita tutte intere le istituzioni.

Ma quel che si è concretato in parte della profezia del Romagnosi, e va sempre più concretandosi, è questo, che la legislazione sia Civile sia Commerciale va fermando tuttogiorno e si assimila tanti principî economici che informar debbano lo spirito delle istituzioni nel loro movimento sociale — Questo intimo connubio fa sperare che il Codice potesse un giorno legiferare i rapporti della vita nella loro interezza, nella loro complessità, e riescire quel tal Codice che sodisfi più adequatamente alla vita.

XI.

Il Mantellini in un suo pregevole lavoro — LO STATO E IL CODICE CIVILE ITALIANO — ha dato fondo ad altro sistema di idee. Egli non ha badato a tutti quanti i vuoti del Codice che in rapporto a un sistema scientifico potessero essere notati; si è limitato a notare soltanto i vuoti attinenti ai rapporti dello Stato, della Provincia, del Comune coi privati in ordine alla proprietà ed alle obbligazioni — parte importante che deve essere oggetto di studii in un sistema organico di legislazione.

Quell' autore fa profonde osservazioni, che non devono nè possono farsi scappare.

Ne coglierò qualcuna durante il mio faticoso cammino, se non crederò utile di mettere in ultimo come a coda tutti quanti gli studii di quei rapporti.

Senz' altro mi farò strada alla parte speciale del presente lavoro.

APPLICAZIONI

I.

Ordinamento del Codice Civile.

Il Codice Civile Italiano surse in breve tempo senza lunghe maturazioni, senza lunghi studj sulle intime connessioni della vita dei diversi Stati, che si erano fusi dietro le guerre dell' indipendenza non prima del 1860.

Ad attenerci al lavoro legislativo espletato, può dirsi che in quel breve periodo di un quinquennio molto si fece; e grandemente si può restar grati alle Camere legislative, ai diversi Ministri di Grazia e Giustizia, agli ingegni eletti chiamati in quell' occasione a far parte delle diverse Commissioni legislative per il concorso alacremente prestato nel modellare un Codice che avesse saputo rappresentare in un tipo armonico le legislazioni diverse dei sette Stati, e insieme il progresso della scienza e della vita tutta delle istituzioni.

Intravidero quegli uomini politici e giureconsulti a un tempo, che accanto alla fusione po-

litica era necessaria la fusione legislativa per dare opera solida alla unificazione delle diverse membra d'Italia, e vi si accinsero religiosamente.

Le diverse Commissioni istituite nelle diverse provincie Italiane maturarono e discussero il progetto del Cassinis, del Miglietti e del Pisanelli — ma quelle Commissioni se badarono ad ordinare certe istituzioni in modo unisono allo spirito generale del Codice, certo non potevano badare a proporre un *nuovo ordinamento generale* che sarebbe stata fatica improba in quei momenti, forse dalla scienza non ancora maturato, forse da nessuno in quel tempo ancora disposto e sistemato.

Sorse, egli è vero, una voce nella Commissione legislativa; ma quella voce se fu una protesta da canto della scienza, non era un concetto menomamente attuabile in quei momenti di profonda agitazione — E l'illustre Pisanelli cogli altri compilatori l'avvertì fin d'allora che gli studî giuridici in Italia in materia di *ordinamento del Codice Civile* non erano ancora giunti a legittimare una grave innovazione nel sistema; avvertì anzi reputare « cosa prematura e pericolo-
« sa lo internarsi ora in siffatte quistioni, che
« accennerebbero ad un'opera più profonda e più
« radicale di quella più modesta e più ristretta
« che era consentita dalle circostanze, e che
« potranno risolversi più tardi con maggiore op-
« portunità ed utilità, quando gli studii filosofici
« su questo argomento sieno più progrediti, es-
« sendo per ora miglior consiglio di non scostarsi

« da quanto è ricevuto in questa materia nel
« Codice francese e nei varii altri che si model-
« larono sul medesimo ».

E ben si avvisava l'insigne Pisanelli.

Egli guardando alle condizioni d'Italia avvedevasi che i legislatori delle due Camere ed i Ministri dovevano piuttosto soddisfare un bisogno altamente sentito, quello cioè di far dimenticare ai popoli in quel riordinamento generale italiano tutto quanto, anche all'ingrosso, potesse far ricordare le vecchie dominazioni che avendo spezzato in parti l'Italia ne avevano annichilita la potenza economica, industriale, commerciale, intellettuale.

Egli sentiva che i sette Codici che regolavano i fatti giuridici nelle diverse provincie in modo diverso, toglievano quella influenza morale dell'unità politica che spiegar poteva il nuovo governo unitario — mantenevano una dissonanza forse seria nelle idee e nelle istituzioni.

Egli sentiva che era necessario si fondessero tutti quei Codici; e con lui molti giureconsulti che onorano ancora l'Italia e ne mantengono all'estero quell'importanza che giustamente le spetta — Ma la fusione non poteva valere innovazione; doveva continuarsi la tradizione; meno che dovevano certi istituti mettersi a livello della scienza più progredita, o dovevano correggersi certe disposizioni viziose nell'attuazione pratica.

Non poteva andarsi più in là, sia per la urgenza con che il Ministero voleva provvedere

all' Unificazione della legislazione civile—sia perchè poi la scienza non aveva spaziato nel campo astratto, e non aveva esaminato le conseguenze d' un nuovo sistema di disposizioni—sia perchè l' istruzione non si era ancora popolarizzata; la scienza delle legislazioni comparate era bambina; gli studj speciali sulle legislazioni estere erano poco coltivati, e forse da chi vi attendeva, poco maturi.

Adesso 15 anni di nuovi studii, di nuove applicazioni, di sviluppo di scienza son valsi a rafforzare quella voce peregrina che si sentì risuonare al 1865 nelle aule legislative. Quindici anni di nuovi studii sono già bastati per abbozzare le nuove linee di un Codice Civile, il quale ordini e regoli le materie in modo più confacente al sistema.

Non è con ciò che io desidero la scienza divenisse legislazione — ma certo la legislazione, secondo la scuola filosofica, deve risentire dell' unità di metodo in tutte le materie. Se altrimenti fosse, non saprei capire il lavoro scientifico di riordinamento. La scienza dovrebbe restar limitata alla casistica, a commentare il testo, a raggruzzolare sotto ogni articolo quanti più casi potrebbe; ciò che è gretta scienza, o per lo meno quella scienza che morrebbe alla riforma del Codice.

Il lavoro legislativo deve dunque essere figlio dello scientifico, se vuol essere un lavoro *ordinato*. L' ordine è nella natura e nelle sue leg-

gi — l'ordine deve anche essere nella vita e nella legislazione.

Un riordinamento nulla toglierebbe al Codice Italiano di tutti quei meriti che sia gli Italiani, sia i giureconsulti esteri gli hanno riconosciuto. — Sulla stessa tela dovrebbesi lavorare; meno quanto di riforme additerò nel prosieguo del lavoro. Soltanto le disposizioni sarebbero messe sotto diverse rubriche secondo la materia a cui si applicano.

Inaugurò le riforme sull'ordinamento di un Codice Civile l'illustre Zachariae, a cui la Francia dovrà eternamente restar grata. Egli col suo sistema aprì il campo a nuove investigazioni scientifiche — ridusse il Codice francese, a cui applicò i suoi studii, la dottrina che lo commentava, i casi di giurisprudenza più normali a principj, e li formulò con tale matematica da fare invidia ad Einneccio per il Diritto Romano.

Riducendo a principj il Codice, egli intravide la necessità di aggiustarne anche l'ordine per dare alle sue disposizioni la propria logica— e ne modificò scientificamente l'ordinamento. Egli però non sentì la necessità di comprendervi altri istituti; non fece critiche su quanto il Codice avea trasandato—egli soltanto riorganizzò il Codice in quel che era, e come trovavasi.

Il lavoro dello Zachariae fu proseguito, elargandolo, dai signori Aubry e Rau — Tutti gli altri pubblicisti a finire al Laurent, la mente più scelta che si sia messa a commentare il testo

francese, non si sono staccati gran fatto dall'ordine del testo.

In Italia è seguìto lo stesso movimento. Meno il compianto Pacifici-Mazzoni e il vivente De Filippis, gli altri nella interezza o quasi del loro lavoro hanno davvicino seguìto l'ordine del Codice; forse ancora da noi manca la maturazione degli studi razionali giuridici, lamentata dal Pisanelli.

E pare che il Pacifici-Mazzoni mi dia ragione. Egli soltanto dopo le due prime edizioni delle ISTITUZIONI facevasi trascinare dalla scienza, e prometteva dare dopo maturi esami un lavoro di ISTITUZIONI organato secondo i bisogni della scienza. Non arrivò però che a completare il primo volume su questo nuovo disegno dell'opera; rapito dalla morte non so se sia arrivato a lasciare gli abbozzi delle linee degli altri volumi.

Però il Pacifici-Mazzoni incorreva in un grosso equivoco, quando scriveva nella *Introduzione* alla terza edizione delle ISTITUZIONI, che un ordinamento scientifico non può essere seguito dal Codice; e se il potesse seguire, dovrebbero essere superate tante difficoltà, che è meglio non pensarci neanco. È un grosso equivoco — dicevo — perchè la mente umana non si è mai arrestata avanti a nessuna difficoltà di natura, molto meno poi a una difficoltà di sistema e di logica.

È certo che il genio umano trasse dalla vita e dalla esplicazione giuridica della coscienza del popolo tutte quelle norme disgregate che costituiscono il Diritto romano, e seppe formulare quelle massime che resteranno a memoria im-

peritura della logica di quel popolo che lasciò tracce insigni nella storia della civiltà.

È certo che da quella massa informe, niente ordinata, mercè un lavoro secolare fu formulato un progetto da Cambacérès ispirato alla riconoscenza dei nuovi diritti del popolo, poi elargato da Portalis, e codificato nel Codice francese — Ancora un passo, e il sistema scientifico che si è già maturato, diventerà un sistema legislativo.

Tutte quelle norme prescritte dal Pacifici-Mazzoni potrebbero servire di norma ad evitare degli equivoci o a non incorrere in errori; ma non saranno certo di ostacolo irremovibile a dimettere l'idea d'un *riordinamento razionale del Codice.*

Un primo passo è stato già fatto — un primo informe, se vuolsi, bozzo ci ha dato la scienza nel Codice austriaco.

Esso fu emanato sotto l'influenza della più antica dottrina di diritto naturale; epperò partendo dal punto di vista di un razionalismo subbiettivo, faceva tutto convergere al singolo individuo come punto centrico, vedendo nel diritto non un sistema di regolazione dei rapporti di vita, ma un sistema delle libertà dei singoli (Unger). Esso dispose la materia in modo poco più razionale del Codice francese, ma sempre poco esatto, dividendola in tre parti: *diritti delle persone*, *diritti sulle cose*, *e le determinazioni comuni agli uni e agli altri.*

Nella parte *dei diritti delle persone* non vi comprese il complesso degli istituti giuridici che

si riferiscono alla famiglia, ma il complesso dei diritti privati che possono spettare all' individuo singolo, come tale o come membro di famiglia.

Nella parte dei *diritti sulle cose* non vi comprese il complesso degli istituti di diritto che si riferiscono al patrimonio, ma il complesso dei diritti patrimoniali in senso soggettivo cioè dei *diritti reali e dei diritti creditorj.*

Nella terza parte il titolo stesso basta a indicarcene il sistema seguito; si occupava nel 1° capitolo *dell' assicurazione dei diritti e degli obblighi;* nel 2° *della mutazione dei diritti e degli obblighi;* nel 3° *dei modi con cui si estinguono i diritti e gli obblighi;* nel 4° *della prescrizione ed usucapione*, ossia della maniera come i diritti si acquistino per usucapione, e si perdano per prescrizione.

Il sistema del Codice Civile austriaco fu criticato dagli stessi scrittori tedeschi che commentandolo si avvedevano del vizio.

Esso disponendo in quel modo le materie aveva tradito la verità, la realtà, la natura stessa delle cose. Non può darsi che i singoli diritti che costituiscono il contenuto di certi rapporti giuridici, neanco di tutti, possano servire di fondamento all' intero edificio giuridico; non può darsi che tutte le norme del Codice siano dedite a precisare diritti dei singoli individui e determinare il modo come si acquistino, mantengano e perdano questi diritti (UNGER).

La scienza doveva tornare a studiare nel Codice civile la parte obbiettiva, cioè le istituzioni

attorno a cui si muove l'uomo, in cui si incarna a traverso lo svolgimento della sua vita, in cui si organizza nel suo continuo sviluppo evolutivo sociale.

E la scienza universale vi è tornata — v' è tornato il Codice — prova i Codici posteriori all' Austriaco che nol seguirono menomamente — prova il Codice Italiano che staccossene affatto.

Però non fu tutto pessimo il lavoro dei tedeschi nella compilazione del Codice Austriaco. Primieramente fu mostrata la potenza mentale di quei legislatori che seppero tramutare i precetti scientifici della filosofia del diritto in un Codice privato, il che dovrebbe servire di incoraggiamento a noi — In secondo poterono mettersi a raffronto due legislazioni, due popoli, due qualità di ingegni — il francese pratico—il tedesco astratto.

La civiltà oggi cerca il termine di mezzo.

Nol trova nel Codice francese, che seguendo all' incirca le ISTITUZIONI GIUSTINIANEE è in molti punti monco — nol trova nel Codice Austriaco, che subbiettivando la materia perdè di mira le istituzioni, mentre la scienza e la legislazione non possono seguire che una filosofia obbiettiva.

La scienza nuova già ha trovato il suo sistema — non è assoluto nè completo; tuttavia è un gran progresso.

Essa intenderebbe così organare la materia di un Codice Civile.

Studiando l' uomo nel suo sviluppo privato,

può comprenderlo in tre serie di rapporti: o in rapporto allo *Stato* in che egli vive, o in rapporto alla *famiglia* che egli costituisce, o in rapporto a un *patrimonio* di cui può disporre.

Quale di essi tre rapporti deve essere preferito, io non saprei. La maggior parte della scuola preferisce il rapporto patrimoniale agli altri rapporti — e sarebbe vero, se l' individuo oggidì non nascesse nello Stato e sotto la tutela dello Stato.

Pare dunque che la preferenza debba essere data ai rapporti individuali che qual *cittadino* lo legano allo Stato, al momento che dalla nascita alla morte è sotto la di lui tutela.

In secondo ordine disporrei le teorie sul *patrimonio* perchè sono comuni a ogni stato dell' individuo.

Darei l' ultimo posto a quanto riguarda *l' ordine delle famiglie.*

Io non mi intrattengo a singolarizzare tutta la materia sotto quelle rubriche, perchè non intendo fare un lavoro minuzioso; mi piace piuttosto tracciare a grandi linee degli appunti di legislazione.

Dirò soltanto per necessità di cose che la tripartizione scientifica se assolutamente esatta in quanto alla comprensione dei rapporti, deve essere attentamente studiata circa al loro contenuto. È necessario che il Codice fermasse la parte obbiettiva dei rapporti giuridici tutti — è necessario ancora che lo spirito *individualistico* nel dominio del diritto fosse eliminato per es-

sere sostituito da uno spirito *sociale* — che pare già seriamente si sia fatto strada nel Codice Civile Italiano col salvaguardare in larga sfera il *diritto dei terzi*. — E lo spirito sociale debbe riguardare non solo lo spirito novello che regolar deve tutte le istituzioni, ma insieme il loro ordinamento coerentemente allo sviluppo economico e sociale d' oggidì; ciò che nel nostro Codice ancora in gran parte manca, siccome ho già avvertito.

Seguendo un sistema scientifico, come sopra è stato delineato, il Pacifici-Mazzoni si domanda: dove saranno messe tutte le disposizioni che la scienza consacra come parte generale di un Codice Civile?

È realmente questa una domanda a cui è difficile dare un' adequata risposta.

Mi pare però che un buon lavoro legislativo, limitandosi a determinare in precise disposizioni tutta la parte speciale, possa agevolmente trasandare quella parte generale, che lascerebbesi al campo esclusivo della scienza; soltanto preoccupandosi di far rilevare, a tutti che siano dediti alla scienza, dal contenuto delle disposizioni quei principii razionali che han diretto lo spirito dell' *istituzione*, o la loro natura.

Oramai pertanto si è a un punto avanzato di progresso scientifico. Molte teorie generali consacrate uniformemente dalla filosofia del diritto e dalla legislazione civile, finchè non si modifichi l' attuale stato di cose, non possono essere

disconosciute — il Codice dunque potrebbe a bell' agio trasandarle e fermarsi allo sviluppo organico delle diverse istituzioni. Così facendo, la scienza e la legislazione avranno un campo distinto; la scienza rifarà i principii che rileverà dal Codice — la scienza analizzerà le applicazioni fatte e a farsi del testo ai casi della vita — la legislazione invece regola l' organamento delle istituzioni giuridiche che si muovono nella vita in mezzo agli svariati rapporti sociali.

Quando si avrà un Codice rispondente a questi concetti, potrà dirsi di essere stata raggiunta quella parte tipica predicata dalla scienza.

Il Codice Italiano, meno la sua disposizione, risponde in gran parte a quest' ultimo concetto; e la pratica ha dimostrato che le sue disposizioni sono sufficienti a regolare la gran massa dei fatti individuali e sociali discrepanti, per lo meno in tutto ciò che è da esso regolato.

Una filosofia del nostro Codice potrebbe eliminare alquante e diverse disposizioni; il che sarebbe una purificazione; ma la massa delle disposizioni non è nè prolissa nè vuota — Parto dell' ingegno italiano, parto di quelle menti che ressero in quel tempo i destini d' Italia, non poteva essere degenere dalla forza del pensiero dei suoi genitori. E quella forza, e quello spirito sintetico che è proprio dell' Italia, vi è tutto incarnato. Donde l' importanza del Codice.

Un riordinamento del Codice secondo le idee poste, accoppiato a una seria integrazione di al-

quanti istituti giuridici, e a una modificazione di alquanti istituti che sono poco utili nel modo come attualmente funzionano, non potrà essere un lavoro difficoltoso dopo un accurato studio dell'influenza reciproca del Codice sulla vita, e della vita sul Codice.

II.

Disposizioni preliminari.

La scienza non potrà che approvare, che il Codice Civile porti avanti alle sue disposizioni una rubrica in cui fermi i modi di pubblicazione della legge, i criterii di interpretazione di essa, e le norme sulla sua retroattività e sulla sua applicazione internazionale.

Però dallo studio fatto su quelle disposizioni si è la scienza accorta che quei 12 articoli sono insufficienti ai bisogni della scienza stessa e della pratica.

La scienza domanda fossero singolarizzate alcune norme per vedersi ritratta ed imposta nelle sue ultime determinazioni.

La pratica vuole trovare nella legge la norma a tanti disparati casi, che si rendono più difficili studiare al lume delle tante contraddizioni dei giuristi e dei magistrati.

Se perciò sono sufficienti le norme generali segnate sulla pubblicazione della legge e sulla interpretazione di essa, non sono però sufficienti quelle sulla retroattività e sull' applicazione ai fatti internazionali.

Una sana critica veramente desidererebbe che le norme sulla *pubblicazione della legge* fossero piuttosto sanzionate nella legge generale d' organamento dello Stato, che per noi sarebbe lo

STATUTO. — Il Codice Civile è sempre un Codice particolare — invece la legge è la potenza dinamica dello Stato, e fa parte delle funzioni più vitali di esso — Anch' io fo plauso a questo emendamento perchè conforme alla logica della legge istessa.

Tutt' altre disposizioni facienti parte di quel Capo preliminare devono restare.

Però la scienza amerebbe che la legge desse le norme più generali sulla sua retroattività in tutte le materie a cui potesse essere applicata— salvo quelle disposizioni tassative speciali alla messa di accordo del Codice abrogato col Codice nuovo, che sarebbe speciale oggetto delle *Leggi transitorie* nel loro vero concetto.

Sugli effetti poi del Codice Civile nei rapporti internazionali le disposizioni attualmente esistenti sono le più sane, le più nuove conclusioni della scienza; potrebbero quindi ancora per lungo tempo durare, finchè nuovi bisogni o più profondi studj non porteranno a diverse illazioni.

Però se si voglia essere in tutto unisoni al programma impostosi nel 1865 dal legislatore italiano, non si può trasandare dall' osservare che in quelle *Disposizioni* la legge è monca.

In quelle *Disposizioni* il legislatore non solo statuì gli effetti internazionali della legge civile— fermò anche le norme per le leggi penali, di polizia e di sicurezza pubblica, e le leggi di procedura Civile.

Dimenticò assolutamente le materie di commercio — in ispecie le norme regolatrici del di-

ritto cambiario, quelle della polizza di carico, quelle sul fallimento—tre istituti che riassumono tutta l'importanza del moderno Diritto Commerciale.

Oramai infatti non si può disconoscere che la *lettera di cambio* sia l'anima della vita commerciale; e grazie appunto alla sua natura eminentemente circolabile, e al suo scopo di mobilizzare i valori, gli illustri Tedeschi Schmalz, Wagner, Einert, Mittermaier, Thöl, Goldschmidt, Renaud, e tanti altri han visto nella cambiale la carta-moneta dei commercianti, un surrogato alla moneta metallica, un titolo di credito, un mezzo di pagamento.

La *polizza di carico* funge quella stessa missione nel commercio marittimo; ne differisce però in questo che la cambiale rappresenta mobilizzazione di valori, mentre la polizza di carico mobilizzazione di merci.

Anche i *Warrants* per gli effetti internazionali avrebbero diritto ad essere garantiti, perchè essi non sono che la *polizza di carico* trasformata. Questa rappresenta la merce viaggiante; quelli la merce depositata nei *Docks o magazzini generali.*

Vedesi bene che per tutte queste materie sarebbe utile una speciale norma che fermasse il criterio generale della legge dalla quale devono essere regolate nel loro movimento.

Anche il *fallimento* è un istituto che la legge internazionale deve aver cura di regolare. L'illustre Carle ne ha dimostrato la necessità, e

ne ha assegnato le prime linee. Il Ministero Italiano già ne ha preso pur anco interesse, quando nell' anno decorso invitava il Congresso giuridico sedente in. Torino a maturare certe difficoltà sulla materia. Io credo che quell' invito abbia avuto nel Ministero uno scopo; non certo di fermare dei principj scientifici che veramente a tale scopo non è fatto un Congresso giuridico — sebbene di avere dei punti fissi, che quali criterii gli servissero di norma nei nuovi progetti che il Ministero andava a maturare.

Certo il nuovo Codice di Commercio Italiano si interesserà di quegli istituti; ma in un buon ordinamento di legislazione o ciascun Codice secondo la sua materia deve portare le disposizioni internazionali che lo riguardano, ovvero se ancora prevale il concetto che quel contenuto delle *disposizioni preliminari* debba stare messo in testa al Codice Civile, devono allora integrarsi quei vuoti lamentati dalla scienza mercè apposite disposizioni.

Dovendo però durare ancora qualche tempo quel capo *preliminare* del Codice Civile Italiano senza riforme, le quali dovranno essere assai mature prima di passare dalla scienza nel campo della legislazione, non sarei alieno dal pensamento che il nuovo Codice di Commercio, che pare sia molto ritroso a mostrarsi al pubblico, porti un Capo di disposizioni internazionali che servano a regolare i diversi istituti nei loro effetti all' estero. Tanto più che questo potrà essere un passo all' attuazione di un Codice Internazionale Com-

merciale, di cui la parte più probabile ad attuarsi presto pare fosse quella riguardante la legislazione cambiaria.

L' Italia in questa parte per mezzo dell' On. Mancini, di fama mondiale, ha l'onore di averne avuta l' iniziativa.

Dimenticò ancora il nostro Codice a fermare *i diritti* dei cittadini e degli stranieri sul *mare*, sulla *pesca*, sugli *arenili*, sulle *spiagge*, materie se vuolsi, di puro ed esclusivo diritto internazionale, ma strettamente attinenti alle materie civili per quanto riguarda i diritti e doveri dei cittadini e degli stranieri.

Studio assai grave, che è stato fatto oggetto di trattati internazionali, di regolamenti interni, i cui principii dovrebbero essere fermati in norme decisive e stabili per eliminare se non altro l'oscillanza della dottrina anche nella redazione de' trattati e de' regolamenti che tuttogiorno stipulano i rappresentanti nell' interesse delle nazioni.

III.

Divorzio o separazione personale?

Mi getto di salto nell'esame di una delle più difficili tesi, che si presenta nella moderna legislazione civile.

Non mi son férmato a tanti istituti che precedono nel Codice la presente rubrica, perchè salvo qualche piccola modificazione niente affatto radicale la materia anche in un ordinamento razionale di un Codice Civile può restare, meno quanto ho detto in ordine al *riordinamento generale delle materie.*

Il Codice Italiano ha fatto già un gran progresso sulle precedenti legislazioni civili che regolavano la vita Italiana, quando ammise il *matrimonio civile.* Con questa istituzione degna della civiltà presente emancipò lo Stato dalla Chiesa, diede allo Stato quel posto che nell'ordinamento civile gli compete, innalzò il cittadino. Grave fu la discussione impegnata alla redazione del Codice in Senato, alla Camera, presso la Commissione legislativa, forse la più grave che fu in allora discussa. I più eletti ingegni presero la parola e sostennero le opposte scuole.— Ma senza volere la civiltà faceva peso nella coppa della bilancia; e senza volere si videro le più elevate menti giuridiche che reggevano in allora i destini della scienza italiana, sostenere

l'istituto del matrimonio civile. — Il Pisanelli, il Vigliani, il Mancini ne fecero il culto della loro legislatura.

Quindici anni di vita del nuovo Codice ha dato loro ragione. Il matrimonio civile fu un gran progresso nell'ordinamento delle istituzioni sociali.

Qualcuno si sforza far risorgere la importanza del matrimonio ecclesiastico, ora sotto la forma di manifestazione volontaria individuale, ora per la preferenza nella celebrazione siccome regolamento di competenza, ora in materia penale comparendo sotto la rubrica di *abusi del clero.* Sono vani conati; la scienza avendo distinto i due ordini civile ed ecclesiastico, non può che attendere soltanto alla emancipazione civile. — Ogni altra ingerenza eccederebbe i limiti.

Un passo però obbliga l' altro, dice il proverbio; e il matrimonio civile già legiferato ha aperto la via alla discussione se a garentia degli interessi civili e della vita conjugale fosse preferibile alla separazione personale *il divorzio.*

Il Pacifici-Mazzoni nella introduzione alla terza edizione delle sue *Istituzioni* pubblicata nel decorso anno ha opinato che al 1865 non si sentiva il *divorzio* nella vita conjugale, che gli stessi costumi italiani respingevano; che oggi poi ancora non si sente con molta energia.

Forse e senza forse il Pacifici-Mazzoni se poteva scusare quei legislatori del 1865 allegando che non ebbero il tempo di pensare al divorzio,

o che non si credette utile tale nuova istituzione, non potrebbe al certo negare la necessità attuale di ammetterlo.

Egli alieno dalla vita del fôro, ha potuto in buona fede credere alla legalità delle *domande di nullità* di matrimonio in troppo numero sporte avanti i tribunali e quasi all'intutto accolte. Chi vive nel fôro, sà invece che la totalità o quasi (se pur vuolsi essere generosi) larvano con tale domanda un divorzio tra coniugi, stante gli effetti ne sono identici.

Il Pacifici-Mazzoni non ha avvertito che la voce del venerando Salvatore Morelli, la cui perdita non possiamo senza lagrime detestare, fu il grido della coscienza italiana, l'eco della scienza, l'inno del costume, la proclamazione della necessità assoluta, e non l'ardore della passione. Il Morelli ne aveva fatto il programma della sua vita parlamentare; e le sue insistenze giovarono a fargli presentare quel famoso progetto che il Ministero accettò, che gli Ufficj approvarono, che la Camera volle fosse presto discusso. La morte del Morelli non ha permesso, che quel progetto fosse accompagnato a traverso le evoluzioni delle Camere dalla maestà della canizie d'un vecchio saldo in quelle idee, nato per quelle aspirazioni sublimi che formarono il voto dell'intera sua vita.

Ma il progetto sarà quanto prima ripresentato alle Camere. Io son fiducioso nell'attuale Ministro (l'on. Villa) che non è da meno a tutti

gli ingegni che per venti anni hanno retto il Ministero di Grazia e Giustizia in Italia (1).

La scienza accompagna quel voto.

Ammesso l'istituto del matrimonio civile e questo connaturato col costume del popolo, la conseguenza non può che essere l'ammissione del divorzio — Tutti gli argomenti religiosi si spuntano — si spunta l'argomento della famosa *indissolubilità*, effetto di quel *consortium omnis vitae* intravisto nell'istituto del matrimonio da quel grande giureconsulto Romano che fu il Modestino.

La vita che deve essere la nostra maestra, ci insegna che tenere strette da ferrei legami che non sono che nella legge, due libertà, due volontà, due corpi che si odiano, la cui coesistenza è incompatibile, è un assurdo — che la *logica* non può che respingere, che la *vita* non può che deplorare.

Tutti i Codici del mondo hanno sentito la gran necessità di dare un rimedio al male, ed hanno ammesso la *separazione di corpo*, un rimedio temporaneo, un rimedio che non può aver fondamento se non in un concetto dimezzato della vita. — Volete, voi legislatori, incatenare due destini, l'uno accanto all'altro e per tutta una vita — volete imporre dei sacrifizii a due corpi, forse insopportabili, assai penosi? — In forza di qual legge naturale il potete?

---

(1) Erano scritte queste pagine, quando i giornali annunziarono che l'On. Villa ha di già proposto alla Camera la *legge sul divorzio*.

Studiate la vita più a fondo; guardate i focolari delle famiglie dove v'ha un padre separato dalla moglie che vive in concubinato, e reciprocamente in adulterio la moglie; dove si è data la vita a tanti figli che malgrado innocenti dovranno soffrire per tutta la loro vita il disonore della loro nascita; dovranno portare un nome che forse non è il loro; dovranno soffrire la fame senza compartecipare ai beni di fortuna del proprio genitore! — Questa è tal condizione di cose che la legge non può lasciare inavvertita, senza rimedio; e l'unico rimedio è l'ammissione del divorzio.

La scienza da lungo tempo ne ha trovato il fondamento giuridico.

Più non si discute che il matrimonio è fondato sull'*amore*, che durando porta alla indissolubità per il corso della vita intera, porta alla fusione delle due anime, porta alla reciproca dipendenza dei corpi, porta al perfezionamento morale. — Il divorzio non attacca l'essenza del matrimonio, l'*amore;* viene invece in aiuto dei conjugi, quando l'*amore* più non dura, e la vita conjugale si è resa un fardello assai penoso che mai si vede il momento di dimettere. — Il diritto non deve essere una idealità astratta; deve invece vivere nella *vita* e deve tener conto della realità delle cose, delle imperfezioni dell'umana natura. Allora è vero principio organico; allora è vera norma dei rapporti umano-sociali.

Egli è vero che il matrimonio non è un vin-

colo arbitrario; se esso è volontario in principio, *ex post facto* dev' essere un vincolo necessario nell' interesse della filiazione. Ma questo concetto se vale astrattamente per organare in modo più o meno razionale i rapporti giuridici da esso nascenti, non vale come argomento ad escludere il divorzio come istituzione civile, quando le conseguenze identiche del divorzio trovo confessate in tutti i Codici del mondo per lo *annullamento del matrimonio*, per la *separazione personale*.

La legge civile provvida se ha procurato di tutelare nel modo più sodisfacente gli interessi morali e materiali dei figli in questi ultimi due casi, si sforzerà anche di estendere quei rapporti, o di organarli in modo più vincolativo in materia di divorzio — così rimedierà al male senza eliminare l' istituzione.

Se i figli non potranno avere quella completa educazione morale in famiglia a causa dello sformamento di questa, non è uno sconcio speciale al divorzio; è uno sconcio comune alla separazione personale, all' annullamento del matrimonio.

Non si lusinghino molti che la separazione personale se rallenta il vincolo, non lo rompe, in modo che è sperabile in avvenire la riconciliazione. Chi vive nella vita, sa che le riconciliazioni sono assai rade, assai rade per pesare nella bilancia del legislatore quand' egli deve decidere dell' ammissione di uno o di altro istituto — Il vincolo se non si rompe di diritto, si rompe di fatto — e la famiglia è sempre scom-

posta. Non molte donne sanno sacrificarsi — come non molti mariti restano per la separazione dispiaciuti. Chiamiamo le cose col loro nome.

Non però amerei ammettere il divorzio in ogni caso, e specialmente per *mutuo consenso*.

Un buon legislatore dovrebbe trovare un sistema assai temperato, organando il divorzio negli estremi più difficili, e la separazione personale per molti altri casi ammessi da diverse legislazioni — L' armonia tra i due istituti è necessaria per dare non troppo peso all' introduzione del divorzio nel sistema legislativo.

Escluderei a dirittura il divorzio per *mutuo consenso* — che limiterei soltanto pel caso di separazione personale siccome è statuito dal Codice Civile Italiano — per ragioni che forse a molti non parranno attendibili — Io temo della seduzione; io temo del freddo calcolo, della nuda convenzione senza causa legittima, che non si può incoraggiare.

Se fosse altrimenti, perderei quella devozione che nutro a quella sociale istituzione che è il *matrimonio*, fondata in un ordine morale-sociale necessario, eternamente regolatore della *vita*.

Sarà in tal modo contemperato l' abuso che potrebbe far degenerare una istituzione.

IV.

La donna — L'autorizzazione maritale.

La missione della *donna* nella storia e nella vita non è stata fin oggi ben determinata — Il razionalismo non si è saputo elevare tanto alto da comprenderne i più intimi ed armonici rapporti coll' ordine sociale — e qualcuno che ne ha consumato il conato, ha avuto la taccia di utopista.

Soltanto il DARWINISMO NEL DIRITTO ha potuto condurre la scienza a comprendere la continua elevazione sociale della donna nella storia e nella vita; come da cosa, da oggetto di conquista, da schiava si sia elevata fino a divenire la metà dell' essere-UOMO — la compagna del marito — come da mero lusso o oggetto di libidine siasi elevata ad educatrice dei figli e del popolo, e la migliore educatrice — come possa aver parte nella vita politica ed amministrativa, senza tradire alla sua missione nella famiglia.

È una pagina della *lotta storica* di che sono altresì soggetto l'uomo, il popolo, lo schiavo, l'operaio.

Più dell' uomo, più dell' operaio, più del popolo la elevazione della donna in ogni tempo ha avuto il suo inno, ha ispirato il poeta, si è incarnata nella religione, è stata la fede della umanità.

Basta dire che nel mondo Greco ove la donna aveva ancora poco valore morale e religioso, il *ratto di Elena* è il *casus belli* che porta la Grecia a vendicarne l'offesa e a distruggere Troja e la sua civiltà.

E quel *sommo d'occhi cieco e divin raggio di mente Che per la Grecia mendicò cantando*, illustrò quell' epopea che riassume tutta la civiltà antica.

Colla religione di Cristo la vergine sale sugli altari per farsi adorare; e la più pura morale evangelica è predicata come la morale sociale più sana.

Portò il Cattolicismo tale elevazione nella donna, che già nel medio Evo la *Cavalleria* trasforma la società, e i *Trovatori* cantano nelle *Corti* d'Italia la bellezza, il cuore, la beneficenza, il sacrifizio della donna.

Più tardi ancora è la donna che desta la favilla del genio di Dante, che fuorvia il cervello del Tasso, che ispira i poeti, i pittori, gli artisti tutti — la donna viva, carne e ossa — quando i poeti dell'evo antico chiedono alla Musa (che era una divinità) o a Venere (che fa anche parte del regno celeste) le loro ispirazioni.

E una civiltà più vicina ha avuto il suo inno o per la *Lucia* del Manzoni o per la *Calandrella* del Sue, l'una che è una ragazza che piena di fede serenamente aspetta il suo giorno di gioia tergendo le lagrime — l'altra che incarna la pagina più gloriosa della lotta sociale nella purificazione ed elevazione dal vizio alla virtù che fa tanto bene al cuore.

La civiltà contemporanea fa sforzi per far rientrare la donna nella vita politica ed amministrativa. Ha ragione — Non è un' utopia che attua; è invece il lavoro stesso della madre natura che porta a quella meta.

Con ciò non intendo difendere me stesso che sostengo l' assunto — ma io sento che ciascuna delle due parti dell' essere-UOMO è parte dell'UOMO col suo DIRITTO, coi suoi DIRITTI — E il Diritto e i diritti non sapranno essere in una parte del genere umano diversi dall' altra — L' UGUAGLIANZA che è il carattere intimo del Diritto, o la condizione di sua attuazione, non permette altra illazione.

Non saprei capire infatti la donna fuori la vita politica ed amministrativa; mi pare che si renderebbe estranea se non altro all' educazione pubblica, alle aspirazioni nazionali ed umanitarie — mi pare che si ammortizzerebbe la sua natura, il suo cuore, il suo carattere — mi pare che si dimezzerebbe la sua missione nella educazione sociale dei figli, nella formazione del carattere degli uomini informato a più nobili sentimenti.

A dir chiaro, non mi sento la forza di discutere il tema in tutta la sua ampiezza; ma volere che la donna fosse, e non altro, la Lucrezia della famiglia, è volere cancellare il progresso della lotta storica nello sviluppo umanitario — è guardare da miopi il problema sociale e non sapere scorgerne le grandi linee mobili — Forse e senza forse la civiltà orientale non scorgeva il progresso dell' uomo e del popolo avvenire — nol sognava

neanco — eppure succede il mondo Greco e la civiltà si avanza — La donna in questo mondo non ha ancora storia — è cosa o del pubblico o del marito — solo il Cristianesimo le dà quello slancio, che oggi ha portato all' uguaglianza. Il progresso dei secoli spingerà ancora più avanti la missione della donna nella vita; e la *rivoluzione sociale* involgendola nelle sue spire saprà assegnarle quel nuovo terreno, dove potrà meglio sfolgorare di sua luce raggiante.

La donna per sè stessa è un' epopea morale, civile, sociale.

Ragazza apre la vita all' amore — suscita la molla del pensiero e delle passioni — è insieme luce e calore. L' angelo però qualche volta si tramuta in demone, che snatura, che scoraggia, che disillude, che uccide. La civiltà tende ad eliminare questo lato cattivo mercè più corretta educazione degli animi.

Moglie coi suoi diritti e doveri può essere la buona massaja che arricchisce, o il verme che rodendo distrugge.

Madre (ecco il lato più sentimentale) è la nutrice ed educatrice dei nostri figli. Essa sola porta dalla santa natura tutte le potenze misteriose, segrete, intime perchè il bambino mercè una fine educazione si faccia *uomo*, che sappia vivere, pensare ed agire nella continua *lotta per l' esistenza*, che *mondo* si appella — Le sue carezze, i suoi baci sono lo spinta più efficace ad ingentilire il cuore dell' uomo, a purificarne ed

elevarne la natura. Però è buono che il dica, l'educazione deve essere maschia, liberale, spregiudicata, non puerile, non effeminata, non dubbia — che altrimenti nella vita di famiglia si perde moralmente l'*individuo* — e nella vita sociale il *cittadino*. Un'educazione contraria segnerebbe la decadenza morale del *popolo* che è il prodotto dell'educazione a lui comunicata o dalle madri o dai maestri o dalla società, che anche questa è scuola reciproca.

Limitando l'ampia sfera del tema, studierò la *donna* come soggetto di diritti e di doveri.

Dal Diritto Romano a noi, a distanza di venti secoli, si è percorsa una parabola relativamente immensa di fronte al passato dell'umanità — e la parabola non vá ancora a chiudersi — si è avvicinati a quel *Diritto umanitario* che senza essere un punto fermo per l'Umanità, è frattanto la meta delle aspirazioni della scienza e dei popoli.

L'umanitarismo nel diritto, penetrato da recente anche nelle intime fibre sociali, ha portato una relativa elevazione nei *diritti della donna* inerente alla migliore concretazione dei rapporti di uguaglianza nella distribuzione sociale.

Anche di fronte al Codice francese il nostro diritto sulla donna è migliorato. L'autorizzazione maritale è stata purificata — la donna per tutto quanto è inerente all'amministrazione dei suoi beni, è stata resa libera—è stato esteso alla donna il Diritto alla patria potestà — cancellato per lei il diritto alla tutela dei figli, morto il marito —

accordata una quota successoria fissa, trasandata da tutte altre legislazioni salve eccezioni.

Tuttavia in questo lavorìo per la uguaglianza e per la emancipazione civile c'è ancora da far molto, e la scienza vi insiste perchè taluni ideali passo a passo si realizzassero.

Uno di essi è la cancellazione dell'istituto della *autorizzazione maritale* dal Codice Civile.

È una fatalità nel movimento scientifico che la *scienza* che si ribella alla *tradizione*, deve restare schiacciata.

Son tanti i pericoli che si temono, son tanti gli ostacoli che si mettono avanti per quella immutazione, per quanto al legislatore riesce difficile il tagliar corto. Una buona legislazione dovendo reggere la vita, non può non occorrere a tutti i bisogni; deve anzi imporre il regolo giuridico, e nel suo organamento far sì che non si possa stralimitare.

In Italia appunto la tradizione impedì la grande riforma circa la soppressione dell'istituto dell'*autorizzazione maritale*, sostenuta dai più illustri giureconsulti dell' epoca.

Fu primo il Miglietti ad affermarne la possibilità giuridica; ed il suo progetto emancipò la donna dalla ingiusta sudditanza verso il marito; la rese libera nell' amministrazione, nel godimento, nella disposizione dei proprii beni; le permise contrarre a piacimento qualsiasi impegno.

Siccome rilevo dal pregevole lavoro di Teofilo Huc, il De-Stefani Nicolosi di Catania e il Bu-

niva di Torino si opposero violentemente all' accettazione di quel progetto, ritenendo che la soppressione dell' autorizzazione maritale costituiva un diretto attacco contro la famiglia, ed il mantenimento invece una necessità sociale.

Ma se la scienza vecchia strepitava, il Genio legislativo non poteva tenerle dietro. E il Pisanelli, che successe nel Ministero di Grazia e Giustizia al Miglietti, non potè non far eco al concetto di costui. Egli accorgevasi della riluttanza della stampa e della dottrina conservatrice; e in presentando il progetto al Senato nella tornata del 15 luglio 1863 scriveva (il che ripeteva più tardi nell' altra relazione presentata anche al Senato nella tornata del 15 novembre 1863):

« Sa ognuno che l' autorizzazione maritale fu
« introdotta in Italia dalla legislazione francese.
« Nel sistema della comunione dei beni, siccome
« i frutti dei beni della moglie fanno parte dei
« frutti della comunione, era naturale che la
« moglie non potesse vendere od ipotecare senza
« l' autorizzazione del marito. — Questa autoriz-
« zazione fu estesa anche ai giudizii e ad altri
« casi.

« Il sistema della comunione portava ancora
« un altro effetto, cioè doveva fare aprire un
« credito a favore della moglie contro il marito;
« il quale intervenendo nei contratti che faceva
« la moglie, era tenuto responsabile. Di qui le
« ipoteche occulte e generali.

« Era questo un sistema a cui si riannodavano
« molte disposizioni dell' antico diritto consuetu-

« dinario, e che fu riprodotto nel Codice fran-
« cese.

« Ebbene questo sistema non avrebbe fonda-
« mento storico presso di noi, perchè la comu-
« nione dei beni è un fatto in Italia inavvertito:
« la ipoteca legale e generale mancherà per certo.
« La quistione quindi si presenta spoglia da o-
« gni precedente, eccetto quello che ci è venuto
« dalla legislazione francese.

« Ora considerato sotto l' aspetto giuridico, è
« indubitato che la donna presso di noi ha la
« capacità di amministrare la propria fortuna;
« che il matrimonio non ha per sè stesso l' ef-
« ficacia di togliere la disponibilità dei proprii
« beni; non la toglie al marito; non vi sarebbe
« dunque ragione giuridica perchè fosse tolta
« alla moglie.

« Se la moglie ha l'obbligo di sovvenire alla
« famiglia, quest' obbligo non è meno grave pel
« marito. Se si considera che il marito ami la
« propria prole, può dubitarsi che la moglie non
« l' ami ugualmente? Potrebbe dirsi soltanto che
« il marito abbia fatto assegnamento sui beni e-
« stradotali della moglie; ma egli ha mezzo per
« cautelarsi, facendo costituire in dote i beni
« della moglie, quando veramente faccia asse-
« gnamento sopra i medesimi: ma se trascura
« questa cautela, evidentemente la sua negligenza
« non può essere soccorsa, stabilendo un' inca-
« pacità innaturale ed una soggezione che ripu-
« gna all' umana natura, quando non sia neces-
« saria.

« Se la concordia regna fra i conjugi, tutti
« gli atti saranno regolati per consiglio comune:
« ma se vien meno la pace domestica, l'auto-
« rizzazione maritale diventa un' arma di violenza
« nelle mani del marito; la moglie cercherà ri-
« fugio nei tribunali, e l'ultima scena di questa
« disposizione di legge sarà la separazione dei
« conjugi. »

Gli argomenti contrapposti dalla Commissione del Senato al progetto Pisanelli non mi pajono serii di fronte al concetto giuridico razionale che deve regolare i diritti e doveri della moglie. — Addurre una serie di inconvenienti in un senso, non è sciogliere il problema — se l'ammissione dell' *autorizzazione maritale*, quale è regolata dal Cod. Civ. Italiano, ne toglie alcuni, certo non è scevra di altri, siccome una lunga pratica già ha insegnato — mentre il *Diritto*, prodotto della natura sociale-storica dell' uomo, è inerente alle condizioni di vita di costui, senza ripieghi, senza limitazioni.

A far rilevare il concetto che guidò il legislatore italiano nell'ammettere l'istituto dell' *autorizzazione maritale*, metterò a riscontro gli argomenti del Vigliani, che fu il relatore della Commissione del Senato sul primo libro, colla teoria eminentemente razionale insegnata dal Miglietti e dal Pisanelli.

Scrisse il Vigliani :

« L' autorizzazione maritale è attualmente in
« vigore in tutta Italia, meno nella Lombardia;
« e lungi dal cagionare in pratica inconvenienti

« o danni, produce invece salutari effetti per
« l' ordine, l' armonie e la fortuna delle famiglie.
« Quanto alla Lombardia un dotto scrittore lom-
« bardo non esitò di affermare contro la opinione
« espressa nella relazione ministeriale, che i giu-
« reconsulti pratici lombardi hanno più volte de-
« plorato le funeste conseguenze della legge au-
« striaca, e che essa fu quasi sempre sfornita
« di vera importanza pratica, atteso l' inconcusso
« impero di inveterate abitudini giuridiche ispi-
« rate da principj affatto diversi. La qual cosa
« dimostra che quando pure l' autorizzazione ma-
« ritale fosse, come asserisce il Ministro, una
« importazione francese quasi sconosciuta in I-
« talia, vi avrebbe però allignato così felice-
« mente da meglio di mezzo secolo, che oramai
« assunse carattere di istituzione indigena e na-
« zionale.

« Non è poi del tutto esatto storicamente il
« dire, che alle tradizioni italiane sia straniera
« l'autorizzazione maritale; imperocchè, a tacere
« delle leggi romane dei tempi più gloriosi, le
« quali sottoponevano il sesso debole a costante
« tutela, giova l' avvertire che se nelle leggi po-
« steriori dell' epoca imperiale si statuisce che
« non può il marito immischiarsi nell' ammini-
« strazione dei beni parafernali contro il volere
« della moglie, non è lecito da ciò dedurre, co-
« me taluni fecero corrivamente, che la moglie
« avesse piena facoltà di disporre a suo capriccio,
« lo che dista assai dalla libera amministrazio-
« ne che anche le attuali nostre leggi accordano

« intiera alla moglie sopra i beni non dotali.

« Ma dai libri del Diritto Romano non appare « ben chiaro che alla donna maritata fosse la- « sciata la libera disposizione dei suoi beni pa- « rafernali. Ben vi leggiamo questa savia sen- « tenza degna di essere ricordata: *Bonum erat* « *mulierem, quae seipsam marito committit, res* « *ejusdem pati arbitrio gubernari* (L. 8, Cod. « de part. conv.)

« Che se il contrario pure si dovesse ammet- « tere, incauto sarebbe il pigliar norma intorno « alla proprietà stradotale delle femmine da « una legislazione, in cui quella proprietà era « lungi dall'avere la importanza che avrà nel « sistema di parità dei due sessi nelle succes- « sioni, sistema che le donne non ottennero « nell'impero romano prima della famosa No- « vella 118 di Giustiniano, e che anche og- « gigiorno non è ammesso in molte provincie « d'Italia, dove ancora prevale l'antico favore « dell'agnazione. Ben si comprende come là do- « ve sia dominante e quasi esclusiva la regola « dotale fra i coniugi, dove le donne si costi- « tuiscano d'ordinario in dote quei pochi beni « onde sono provviste, il precetto dell'autoriz- « zazione maritale non può avere che una ri- « strettissima applicazione, e per questo motivo « rimase fuori delle leggi e degli usi di alcuni « paesi, dove le donne escluse da ogni succes- « sione non recano generalmente al marito che « la loro dote.

« Ma il progetto è informato in tutte le sue

« parti al principio dell'eguaglianza giuridica
« dei due sessi, e li ammette entrambi alle suc-
« cessioni come ad ogni altro diritto civile.

« Ciò esige lo stato della odierna civiltà, e lo
« spirito del Cristianesimo che tanto giustamen-
« te sollevò la dignità della donna.

« Diverrà quindi frequente ed ordinario il caso
« di mogli fornite anche largamente di beni pa-
« rafernali. Esse dovranno, secondo la proposta
« della Commissione non dissentita dal Ministro,
« concorrere al sostegno dei pesi della famiglia
« in proporzione delle loro sostanze dotali e pa-
« rafernali. Non si potrebbe al cospetto di que-
« sto sistema ammettere che la moglie dispo-
« nesse a insaputa ed anche contro il volere
« del marito di beni che sono destinati, al pari
« di quelli del marito istesso, a mantenere, e-
« ducare ed istruire la prole.

« Indipendenza siffatta della moglie, oltre di
« offendere i diritti della famiglia, sarebbe con-
« traria:

« 1. Al principio della protezione che il ma-
« rito deve alla moglie e che sarebbe vana ed
« illusoria, quando egli non le potesse impedire
« di disperdere la sua fortuna con atti sconsi-
« gliati;

« 2. Alla deferenza che la moglie deve al ma-
« rito, capo della famiglia, più atto per disposi-
« zione di natura a tutelarne gli interessi e ben
« dirigere gli atti più importanti della vita civile;

« 3. Infine a quella unità o comunione indi-
« vidua di tutte le cose della vita, in che è ri-

« posto il carattere più essenziale della società
« dei conjugi.

« Tale unità e tale comunione si troverebbero
« esposte a continue e pericolose turbazioni,
« ove la moglie potesse agire circa i suoi beni
« in modo affatto indipendente.

« Invano si invoca l' esempio delle donne nu-
« bili, poichè la loro condizione è troppo diversa
« da quella delle maritate per poterle pareggia-
« re in ciò che riguarda il loro patrimonio. So-
« no i vincoli di moglie e di madre, sono i prin-
« cipii costitutivi e gli interessi della famiglia
« che reclamano l' autorizzazione maritale. Essa
« non è un semplice omaggio d' ossequio al ca-
« po della famiglia, come taluno ha pensato,
« ma è una regola d' ordine, di armonia e di
« conservazione nella economia domestica.

« Al dilemma infine che il Ministro le oppone
« nella sua relazione, è sembrato alla Commis-
« sione che ben si potesse contrapporre quest' al-
« tro: se gli atti, a cui la moglie vorrà proce-
« dere, saranno buoni e utili, l' obbligo dell' au-
« torizzazione maritale non le recherà mai pre-
« giudizio, poichè un irragionevole dissenso nel
« marito troverebbe un riparo nell' autorità giu-
« diziaria accompagnato da forme prudenti e ri-
« servate: che se gli atti divisati dalla moglie
« fossero sconsigliati e dannosi, allora sarà gran
« ventura per la moglie e per la famiglia che il
« marito li possa impedire. Il consenso maritale
« sarà sempre richiesto spontaneamente dalla
« moglie, che vive in buona armonia col marito,

« perchè ve la spinge la natura stessa dell' in-
« tima unione conjugale: che se tale armonia
« fosse sparita e turbata, allora importa appunto
« che il marito abbia in mano il mezzo di im-
« pedire che i dissidii dei conjugi non tornino
« a fatale rovina della fortuna domestica.

« In una quistione che deve principalmente
« ricevere luce dall'esperienza del passato, la vo-
« stra Commissione sentì il dovere il tenere al-
« to conto del voto espresso dalle superiori ma-
« gistrature del regno interpellate sul progetto
« di Codice Civile dal Ministro Cassinis. Esse
« furono unanimi nel chiedere che l'autorizza-
« zione maritale sia mantenuta. E nel confor-
« tarci con un giudizio tanto grave ed autore-
« vole, ne piace di aggiungere alle esposte ra-
« gioni una prudente e sagace osservazione che
« faceva la C. di Cassazione di Milano in que-
« sti termini : « Tolta la necessità di un inter-
« vento tutorio del giudice, quando si trattasse
« di affari nei quali il marito avesse interesse
« col protesto di emancipare la donna, la si fa
« schiava dei capricci di un marito scialacqua-
« tore o speculatore arrischiato. La moglie con-
« vivente nulla potrà ricusare ad un marito, il
« quale le domandi di impegnare i suoi beni
« ed il suo nome, qnando non abbia più il ri-
« paro della necessità di far esaminare dal giu-
« dice la convenienza dell' impegno. Posta al
« bivio di sacrificare il suo patrimonio, ed an-
« che l'avvenire dei suoi figli, o di perdere la

« pace domestica, la moglie si rassegnerà sem-
« pre al sacrificio.

« Mossa da questi motivi la Commissione non
« esitava di aggiungere al progetto alcune di-
« sposizioni le quali stabiliscono l'autorizzazione
« maritale, e la regolano in conformità di quanto
« già trovasi prescritto dai vigenti Codici Ita-
« liani » (nell' attuale Codice Civile in parte ret-
tificati).

Queste ragioni furono accette alla Camera dei Deputati per la solita prevalenza nelle masse delle idee conservatrici, non senza la protesta di molti animi generosi i quali presagivano che l' ideale nell' amministrazione dei beni in famiglia compendiavasi nel primitivo progetto del Ministero.

Io mi son messo dalla parte di questi ultimi.

La ragione e la logica non sanno convincersi degli argomenti del Vigliani.

Andare a ricoverarsi alla *storia* per sostenere l'autorizzazione maritale, è strano oggidì avuto riguardo allo sviluppo delle nuove scienze. Se fosse ciò vero, ogni progresso nel campo scientifico, l'ho detto di già, resterebbe schiacciato dalla *tradizione*. La donna di Roma, del Medio evo, dell' era Francese non può essere la donna nostra. La civiltà ha modificato la vita — ha somministrato nuovi elementi di educazione — ha sviluppato i caratteri delle masse in modo diverso. Riattaccare l' *autorizzazione* al principio storico è cancellare il progresso — è tenere l'umanità in un cerchio di ferro senza darle

l' agio di romperlo — è mantenere la schiavitù oggi in che la libertà è l' elemento vitale dello sviluppo umano — è dimenticare che le grandi idee, se hanno un periodo di stasi, non restano poi sempre vilipese e neutralizzate. Il loro momento verrà — ed è l'attuale — Mentre si agita la lotta per la emancipazione amministrativa della donna, non può nel diritto Civile non levarsi una voce che reclami l'emancipazione della donna dal marito, e che le permetta quella piena libertà che per le donne Americane è parte integrante della loro vita.

Si dice in contrario che l'*educazione* delle nostre donne — e forse delle masse porta ad accogliere il sistema dell' *autorizzazione* — Anche questa è un' obbiezione che non val la pena di discutere.

Le nostre consuetudini possono benissimo modificarsi — Non è vero che una legge la quale abolisce l' istituto dell' autorizzazione, viene ad attaccare direttamente la vita o lo sviluppo del popolo — La libertà in tutti gli ordini civili e sociali non ha fatto mai male — è forse invece temperatrice di molti mali—la libertà nella donna darebbe gli stessi resultati — Se ci fosse alla pubblicazione della nuova legge un momento di agitazione, o un lieve spostamento d' interessi, o di costumi, o di vita, nulla dovrebbe pesare di fronte alla missione che ha il legislatore nella società — È quel momentaneo spostamento di vita comune a ciascuna modificazione di rapporti nella lotta degli interessi—ma l'istituzione quando

sarà assodata nella coscienza del popolo, darebbe i suoi buoni resultati — Un legislatore provvido pertanto potrebbe dare de' mezzi interinali, delle provvidenze transitorie, finchè la nuova legge fosse entrata nello spirito del popolo.

L'*organamento della famiglia*, ecco una terza obbiezione, che parrebbe la più seria di fronte principalmente alle nostre tradizioni — Come vedesi, è sempre la tradizione che spunta su come barriera per attenuare la importanza della riforma.

Nei miei studj razionali di diritto ho di già fermato che la FAMIGLIA è un *organismo*. Col matrimonio la famiglia si forma — e frattanto la libertà di ognuno dei membri deve essere organata col tutto. In questo organamento non v'ha limitazione della libertà di ciascuno; ma ciascuno usa di quella libertà, che è inerente all'azione armonica dello insieme. Il marito e la moglie assumono in fatti dei doveri, che nello stato libero di ciascuno non si avevano; pesa in ispecie su loro il dovere di alimentare, educare, istruire i figli, che compendia senz' altro lo scopo della famiglia.

Ma i beni soffrono, devono soffrire la forza e i limiti dell' *organamento?* Disponendo la donna dei proprii beni senza domandare il consenso al marito è forse attentare all' organamento della famiglia? Ma quando mai?

Come il marito, la donna sarebbe libera nell' amministrazione dei suoi beni; sarebbe libera nella loro disposizione. Un cuore che non nutre

interesse per la famiglia, sciuperebbe il patrimonio. Ciò vale tanto per l'uomo che per la donna. Ma un buon padre, una buona madre non lo farebbero.

Il peso di contribuire ai bisogni della famiglia, come v'ha per la donna, v'ha anche per l'uomo; a costui non si dà frattanto nessuna limitazione — Come la donna, anche l'uomo potrebbe essere al caso di rovinare una famiglia sperperando il suo patrimonio fra le orgie o in ispeculazioni arrischiate; ma l'uomo non ha avuto nella storia mai censore.

Disse bene quell' Illustre giurista che fu il Pisanelli: — A voi che temete gli effetti dell' abolizione dell' autorizzazione, il legislatore offre il sistema dotale pei beni della moglie, che porta un vincolo nell' interesse della famiglia durante il matrimonio — E disse il vero. I mariti sposerebbero le donne col sistema dotale, quando si ha tanto interesse della fortuna economica delle famiglie — E cancellerassi dal Codice il sistema del *paraferno* che non è compatibile coll' istituto dell' autorizzazione.

Infatti mentre i mariti permettono che la donna mantenesse i suoi beni senza nessun vincolo in vantaggio della famiglia, poi quando è venuto il momento in cui la donna vuol giovarsi di questa libertà di disporre dei suoi beni per farne l'uso che le piace, questa donna deve mendicare al marito un consenso, che il *Diritto* non può sorreggere, che sarebbe un eccesso per tutto quanto di condizione giuridica è inerente al diritto di

proprietà della donna — Ho detto che l' *Uguaglianza* è il carattere del Diritto, o la condizione di sua attuazione; e come l' Uguaglianza è stata ammessa dal Codice in quanto ai doveri inerenti ai genitori nel reciproco loro vantaggio, o nel vantaggio dei figli, così dovrebbe essere dal legislatore mantenuta anche nella parte economica dei beni. Se il Diritto razionale permette il sistema dotale, è appunto questo una delle provvidenze legislative piuttosto contingenti, ma utili.

Non così l' autorizzazione circa alla disposizione dei beni parafernali della moglie, che attenta alla libertà della donna nella sua vita conjugale — quella libertà che è figlia della coscienza di sè stessa e della propria missione nella famiglia.

L' *Uguaglianza* inoltre dovrebbe essere mantenuta nell' esercizio della patria potestà anche dopo la morte del marito. Una buona legislazione dovrebbe cancellare l' art. 237 Cod. Civ. Ital. che è una palpitante contraddizione col sistema della patria potestà secondo l' organamento datovi dal nostro legislatore.

Non c' è ragione perchè la donna non debba partecipare alla tutela dativa, perchè non debba far parte dei consigli di famiglia — cose tutte di poca importanza, che frattanto non ammesse nella legislazione, fanno mantenere ancora quegli ultimi resti di schiavitù a cui la donna fu

soggetta in passato di fronte all'uomo, e che la nuova civiltà ama di far dimenticare.

E questo un voto ardente che l'Umanità e la Scienza sospirano.

V.

Filiazione legittima.

La legittimità della filiazione interessa l'ordine pubblico, lo stato. e l' ordine delle famiglie, la moralità. La legge provvida ha avuto molta cura nel garentirla da ogni violenza ed attacco, stabilendo termini perentorii, forme di rigore, limiti alle azioni, tutto tendendo ad assicurare senza lunga esitanza lo stato delle persone.

Ecco perchè il Codice Civile Italiano continuando la tradizione romana, ha mantenuto la massima del vecchio diritto: *pater is est, quem justae nuptiae demonstrant* — ha impedito la *ricerca* della paternità, meno casi patenti in cui la paternità si toccherebbe con mani stante la coincidenza della gravidanza della donna coll' epoca del ratto o dello stupro.

Non è che questa massima e il sistema tutto legislativo in ordine alla filiazione legittima possa comportarsi in un sistema razionale di legislazione -- che anzi la scienza per dire il vero, non può che respingerlo.

Ma la *scienza* è obbligata a svolgersi accanto alla *vita* — e certi interessi sociali più gravi portano a date limitazioni, che sono inerenti alle *leggi di armonia*.

Molte legislazioni hanno innovato a quella massima del Diritto romano, ed hanno ammes-

so in tutti i casi la ricerca della paternità. Forse la moralità pubblica presso quei popoli sarà una sicura sanzione della legge e la legge perciò regola efficacemente la vita. Ma forse non tutti i popoli ammetterebbero la compatibilità di quella legge—L' interesse dei figli illegittimi deve seriamente gravare sulle deliberazioni del legislatore. Ma credo che l' interesse della *famiglia* quale oggidì trovasi organata, sia ancora più grave.

Però anche standosi strettamente legato a quella massima, la legge non può mettersi in contraddizione colla realità della vita, coi fatti che ella stessa deve regolare. Donde la necessità, il bisogno di attenuare per certi casi quel rigore della massima *pater is est*, che quale cerchio di ferro stringe il rapporto di filiazione, stabilendo appunto singolari casi di eccezione, i quali sono alieni da qualunque interpretazione estensiva.

La legge qualifica l' azione fondata a questi articoli *azione di ricusa o di disconoscimento*. Essa pertiene al padre, e per quanto riguarda gli interessi materiali anche ai suoi eredi; ma un termine brevissimo di rigore è appunto il freno a queste azioni — mentre il figlio gode dell' *azione in reclamo di stato*, che la legge dichiara imprescrivibile.

Una terza azione può essere infine esperita dai membri d' una famiglia, parenti, eredi del defunto preteso genitore, *l' azione in contestazione*

di stato contro chi pretenda a stato di legittimità di figlio, che è anche imprescrivibile.

È fondata in ragione questa diversità di tempo utile allo esperimento delle diverse azioni? Io credo di no, ove si ricerchi una legislazione sfornita di pastoje, che piuttosto studj e si ispiri ai fatti della vita reale, senza elevare presunzioni che contraddirebbero il fatto stesso.

Quella distinzione deve essere eliminata, perchè uno è lo spirito dell' azione da intentarsi, provenga dal padre il movimento dell' azione, o dal figlio o dai membri della famiglia, parenti, eredi del preteso genitore — Lo *stato* è sempre contestato — o il padre ricusi il figlio, ciò che vale a dire che il padre pretenda che il figlio non debba godere lo stato di suo figliuolo legittimo — o il figlio invece ricerchi il suo stato di figlio legittimo in una famiglia che l' ha dal suo seno rifiutato — o infine siano i parenti che per mire di interessi pecuniarj e qualche volta per puro interesse morale contestino il possesso di stato di figlio legittimo a chi non deve goderlo.

Se unico è l' oggetto, unica la causa, unico il titolo, la differenza dei termini all' esperimento delle diverse azioni in materia di filiazione è incomprensibile, e una razionale legislazione dovrebbe eliminarla.

Quando sparirà una tal differenza, il codice in quanto a tale materia si semplicizzerebbe. Dopo fermata la massima del *pater is est*, la legge passerebbe a determinare le diverse azioni da esperirsi — le prove a cui si fonda la filia-

zione legittima e le presunzioni che da essa nascono — e quando si parla del possesso di stato, e della prova testimoniale per fermarlo o per distruggerlo o per rivendicarlo, la legge dovrebbe lasciare al dominio della scienza tutto quanto rientrerebbe nel dominio del caso speciale, limitandosi a fermare il carattere costitutivo che servirebbe di criterio nella interpretazione dei fatti.

E la scienza è riuscita nella determinazione di un tal criterio.

Le stesse poche eccezioni ammesse dalla legge riescono a questo, che dove la presunzione di legge è in contraddizione ai fatti estrinseci, la presunzione non può affatto aver ragione di esistenza; altrimenti la legge sarebbe ritenuta una menzogna flagrante, e perderebbe quella fiducia che porta il cittadino a venerarla quale incarnazione del vero assoluto nella società.

Vedesi bene come la scienza è chiamata a ricondurre la legislazione in un terreno più proprio che la metta in consonanza colla *vita*.

VI.

Proprietà mobiliare.

Scrivendo della presente rubrica, la penna tenterebbe il mio animo ad intrattenersi sul tema della PROPRIETÀ *in generale*, e sui riordinamenti sociali di che la scienza è in via di ricerca.

Eppure non mi son fatto trascinare dalla febbre di scrivere, perchè ne ho riserbata la trattazione a tempi più opportuni.

Scrivendo di Codice Civile e se non altro di legislazione positiva, il criterio dell' opportunità primeggia; ed io intravedo che a toccare una linea all' ordinamento della proprietà come attualmente funziona, sarebbe a sproposito, non essendo ancora niente mature certe idee, che dovrebbero essere regolatrici del nuovo o più sociale ordinamento.

Dirò soltanto che l' obbietto più serio, se non il solo intorno a cui dovrebbe aggirarsi un Codice Civile, è la *proprietà*, le sue funzioni, i modi di acquisto, di trasmissione, di perdita; e qualche scrittore infatti ha soltanto inteso un CODICE CIVILE *informato a un sistema razionale* in questo solo senso, con questo solo obbietto di studio, mentre avrebbe voluto rinviare la materia della *cittadinanza*, *suo acquisto e perdita* allo Statuto; e la materia riguardante la costi-

tuzione della *famiglia*, il suo ordinamento, gli effetti, la tutela a una legislazione che potrebbe essere un' appendice del Codice Civile, o un che di indipendente, di *sui generis*.

Qualunque si sia il concetto e l' importanza che puossi dare alla materia della PROPRIETÀ *in genere*, l' è certo che il Codice Civile (e son conformi tutti i Codici del mondo sul proposito) ha molta cura nell' organamento delle funzioni della *proprietà immobiliare*, poco o nulla curando quello della *proprietà mobiliare*.

Perchè?

Conserverebbe ancora la legislazione il vecchio concetto della giurisprudenza romana che la *proprietà mobile* è poco pregevole come elemento della vita sociale — *est vilis possessio?* —

Non me ne viene neanco l' idea di sospettarlo. Per troppa premura di copiare gli altri Codici, il Codice Italiano malgrado le insistenze della scienza l' ha trasandato — ma la civiltà non può non tener conto di questo fattore della vita moderna, che spiega tanta influenza sullo sviluppo della vita nazionale. Oggidì i valori tutti sono mobilizzati, o tendono alla mobilizzazione; anche la *proprietà fondiaria*, come dirò a suo tempo. Oggidì la ricchezza sta nella *proprietà mobile*, che per la sua qualità eminentemente circolabile, trasportabile, girabile, rende maggiori servizii e soddisfa meglio i nostri bisogni; cosicchè senza volere questa proprietà si è sovrimposta alla proprietà fondiaria; e certi banchieri fermano tutta la loro fortuna in milioni rappresen-

tati da tante carte di credito messe in circolazione per tutto il mondo. Costoro si sono resi padroni della *Borsa* e dispongono della fortuna degli Stati.

Tale rivoluzione economica non può passare inosservata nel campo legislativo — se trascina alla rivoluzione sociale, non può non involgere seco il movimento legislativo, che deve per necessità seguire lo sviluppo delle istituzioni ed organarle perchè funzionassero.

È tempo perciò che la *proprietà mobile* debba dal *Diritto* essere riconosciuta colla sua importanza sociale, colle sue funzioni in quanto accede al diritto dell'individuo, diventa oggetto dello sviluppo della sua attività, e fa parte della vita nazionale.

Dirò col Rossi che una organizzazione ardita e prudente insieme dell'industria, del commercio, della circolazione del credito è il complemento che reclama imperiosamente il nostro stato sociale. La legge perciò non può essere *lenta a venire;* altrimenti non sarebbe che un anacronismo.

Questa proprietà mobile si concreta in tanti *strumenti* che sarebbe lungo noverare, e forse impossibile. Principali le manifatture d'ogni specie, i lavori d'arte, gli edifizii galleggianti, i canali diversi d'irrigazione, i Docks, i titoli al portatore, gli istituti di credito, le mutue assisicurazioni, etc.

Come vedesi, c'è tutto il campo economico che deve essere legiferato in omaggio alla com-

pessità dei fenomeni civile-sociali — L' economia politica non può non spiegare la più grande influenza sullo svolgimento di questa parte importante della ricchezza mobiliare, perchè appunto gli istituti che la costituiscono, hanno un fondo economico, per non dire che sono un parto, un prodotto di essa — Si è nel momento che l' economia politica lascia la scienza per divenire testo di legge, pronto a regolare la *vita*.

Ma senza volere legiferandosi, essa non essendo solida per sè, risentirà del sistema; e così è stato nel passato — Il Codice francese risentì, anche in ciò che riguardava l' organamento della proprietà fondiaria, delle teorie economiche del tempo; esso porta stampata l' impronta *fisiocratica*, tanto quanto trasandò completamente di occuparsi delle manifatture e degli opificii, non incoraggiò le associazioni, dimenticò le società industriali, rifuggì dalla ricchezza mobiliare, inceppò il credito fondiario, ammise la generalità e la clandestinità delle ipoteche, consacrò una pesante, spinosa, intralciata procedura di espropriazione — vizii tutti che portavano alla nessuna, o per lo meno a difficoltosissima circolazione dei beni, a seria limitazione del concetto compreensivo della proprietà e del suo sviluppo economico e sociale — vizii che ingenerarono una debole corrispondenza tra la legislazione e la vita, la quale fuggendo dai limiti della legge, si è asilata alla scienza, alle consuetudini, ai patti speciali di un contratto, i quali vagando senza concetti di base han prodotto sì grave dissesto

nelle idee da non sapersi più trovare il bandolo della matassa.

Adesso la scienza economica ha fatto tali e tanti progressi, che la teoria fisiocratica resta un accidente scientifico. La scienza, quantunque penda tra lo Smithianismo e il socialismo degli Economisti della Cattedra, tuttavia pare abbia già spiegato un indirizzo senza meno socialistico; e questo indirizzo appunto la scienza nuova intende stampare nel Codice Civile, che non può affatto trasandare l' elemento economico.

Il Codice Civile Italiano nato quando ancora questa lotta non si era manifestata, o per lo meno non si era popolarizzata, non fece un gran passo in quanto a teorie economiche; continuò il sistema fisiocratico francese, meno qualche grave modificazione ispirata al liberalismo di Smith, che credo aveva a suoi discepoli tutti quanti i componenti le diverse Commissioni della Camera e del Senato, e la Commissione legislativa istessa. Se v' ha qualche raggio che accenni a prevalenza di elementi sociali, fu quella modificazione un' esigenza della *vita* che seppe fortunatamente imporsi alla volontà di quegli eletti ingegni che lo redassero.

La civiltà attraverso il suo continuo sviluppo e perfezionamento ha seguito un cammino che non può non far peso a chi medita le riforme da apportarsi ai diversi istituti del Codice Civile.

Ci fu un momento che l'*agricoltura* occupava tutti i popoli — era il cespite unico da cui trae-

vasi la umana sussistenza — la terra fu la prima ricchezza.

Fu quella il primo progresso dell'uomo sulla natura selvaggia, il primo passo all'incivilimento.

All' agricoltura succede l'*industria*; questa non cancella quella, ma ne fu dominata — la terra rendevasi insufficiente allo sviluppo dell' umana attività e per tutti i milioni d'uomini che l' hanno abitata — la ricchezza mobiliare si fece a quella compagna, e si è tanto elargata da avere acquistato la più grande importanza nel mondo moderno.

Ecco come è surto il contemperamento della *proprietà fondiaria* e della *mobiliare*, e il loro sviluppo in ragione inversa proporzionale.

Dico così, perchè studiando le fasi della *Borsa* del giorno, vedesi quanto le oscillazioni del Ministero, le guerre, la solidità del Gran Libro del Debito pubblico, l' importanza dello Stato e tutt' altro influiscano ad aumentare lo sviluppo della proprietà mobiliare, ad innalzare i valori, ad agevolare ed estendere la circolazione o invece a farne decrescere l' importanza; quando tal depressione si avverte, i valori si ricoverano sotto le ali della proprietà fondiaria, che per la sua stabilità, per la nessuna oscillanza, pel suo valore inerente, non sarà mai soggetto, nè lo potrà essere al giuoco di Borsa.

Se questo però potrà servire di criterio normale, non perciò è un criterio assoluto. Anche la proprietà fondiaria qualche volta secondo il tempo, la ricchezza circolante, la natura della

coltivazione, i mali che possono infettarla, o scilla nei valori.

Ciò non toglie che il fenomeno giuridico, o la parte che al diritto si riattacca, non fosse dalla legge regolato; lo stesso della proprietà mobiliare.

Il Codice dovrebbe occuparsi della sua natura, del suo movimento, dei suoi effetti. Dovrebbe occuparsi del possesso e sue funzioni, dei dritti che da essa nascono, delle azioni possessorie che potrebbero garentirla — indi della trascrizione della proprietà, della rivendicazione, dell' assicurazione, della espropriazione.

Alquante regole riguardanti davvicino queste diverse materie sono gettate nei 2147 articoli del Codice civile —molte e forse la maggior parte trovansi in leggi speciali — ancora molte altre sono perfettamente dimenticate.

Una riorganizzazione è necessaria; e il lavoro non è molto facile.

Abbiamo qualche tentativo, posso dire riuscito — l'esimio lavoro dell'avv. Rinaldi: **della proprietà mobile** — ma a dire il vero, malgrado sia stato scritto sotto la molla di sincere e grandi aspirazioni, la parte speciale può dirsi poco felicemente riuscita; faceva d'uopo e più analisi di casi, e più sintesi di principii; insomma più organamento nelle singole materie trattate in modo da riunire la scienza al bisogno legislativo, e forzare il legislatore a occuparsene.

A mia conoscenza non c'è altri che abbia tentato quella stessa via; ci sono dei lavori spe-

ciali, ma sgregati sotto il punto di vista in che ho voluto mettere la tesi, possono dirsi non riusciti, o per lo meno mancano di tal mira.

E frattanto la scienza non spingendo tal bisogno tanto alto da arrivare fino al legislatore, non potrà mai aspirare a realizzazione dei suoi voti; cosicchè resterà una bella Venere nuda che si farà adorare senza farsi baciare — il che nella mia concezione della *vita* sarebbe troppo strano.

Di alcuni istituti parlerò poi con ispecialità prima di abbandonare questa materia.

VII.

Di un Codice industriale.

Oramai è un fatto rientrato nel campo storico, che l' UOMO ha saputo rubare la favilla al sole — e che la gran figura di Prometeo si è incarnata nella potenza creativa e produttiva dell' uomo moderno — Il mito è spiegato dalla civiltà.

L' INDUSTRIA rappresenta la perenne lotta dell' uomo contro la natura — lo impiego delle forze dell' uomo a scrutinare le potenze intime della natura, a trarne le materie prime che è il campo della sua elaborazione, a farle rendere maggiori prodotti che possono moltiplicare la sua attività ed estendere i suoi mezzi di sviluppo.

L' INDUSTRIA è parte di quella legge di creazione, che è legge del mondo, affidata all' uomo — è la sublimazione del LAVORO, che è potenza dinamica, che è la consacrazione dell' uomo allo sviluppo di sè stesso — è il prodotto di quella continua elaborazione delle forze di natura, in quanto perennemente le ajuta, le agevola, le moltiplica, le trasforma, le applica a nuove idee, a nuove mire, a nuovi scopi per ottenere nuovi risultati, che elargano la sfera dell' attività umana.

Mercè l' INDUSTRIA l' uomo ha vinto la sua natura selvaggia — si è dirozzato — si è inci-

vilito — ha scoperto tanti segreti della natura esterna — ha lasciato l' isolamento per associarsi in piccoli gruppi, poi elargati ed organizzati — si è cooperato allo sviluppo della sua potenza economica. Fu questa la più grande vittoria dell' *incivilimento*, di cui oggidì noi godiamo i frutti — Ci abbiamo però messo continuamente del nostro — la scienza si è unita all' industria sia nello sviluppo dei mezzi, come nell' ottenere dati resultati, ed han dato unite il progresso moderno. L' industria infatti rappresenta oggidì il cardine attorno a cui si muove la vita umanitaria — il cespite che più interessa alla vita degli Stati e il loro sviluppo economico e commerciale — essa è quel raggio di luce benefica che innalzando gli Stati li rigenera, li arricchisce, ne moltiplica le finanze— rappresenta poi il rialzamento economico sociale delle classi lavoriere — rappresenta la più parte della ricchezza produttrice — mira di assorbire tutto quanto il movimento dell' attività moderna.

E tutto ciò non avviene senza che si svolga il pensiero, senza che si elarghi l' orizzonte intellettuale — senza che si mostri l' indirizzo dei diversi popoli in mezzo a questo agitarsi continuo — senza che si manifesti una potenza di emulazione o di imitazione.

A ciò tendono le mostre internazionali — a ciò riescono — a ciò valgono.

E possiamo benedire il pensiero inglese che fu il primo a conoscere questo gran *pantheon*

delle figlie del lavoro umano, che sedute ad unico banchetto si lasciano ammirare e baciare, e che rapite servono di lume nello sviluppo della civiltà dei diversi popoli e paesi — Per cui l'industria si accomuna, si universalizza, si ramifica giganteggiando sempre — Dinanzi a tutto questo lavoro, dinanzi a tanta riuscita, la scienza sociale che studia lo sviluppo dell' uomo nella vita, non può non ritenere, che l'industria è uno degli *scopi della vita* e forse lo scopo più degli altri importante, più assorbente, mercè cui l'uomo va a raggiungere il bene.

Questo scopo della vita, inviscerato a un ordine di mezzi pel suo svolgimento, con un obbietto di studio per sè stante è un intiero organismo che vive e si muove nella *vita*.

Il Diritto non può non involgerlo dentro la sua sfera per reggere quello sviluppo, per armonizzarlo con tutti gli altri scopi, per garentirne il movimento centrifugo e centripeto in mezzo a tanto lavoro sociale — il *Diritto* rappresenta la forza dinamica organizzata, che trattiene il mondo e le cose nei proprii limiti, che mantiene le proporzioni e l'armonia, che si coopera al loro sviluppo e alla loro solidarietà.

Il Diritto deve cogliere l'industria in tutto il suo *dominio*, nel suo campo materiale e morale in che si svolge, ed organarlo al proprio fine e a tutti i fini sociali.

Un CODICE INDUSTRIALE risponderebbe a questo bisogno. Esso dovrebbe studiare le materie grezze che sono le materie prime a cui il la-

voro si applica — i mezzi pel mantenimento del lavoro, pel suo spostamento, pel suo avanzamento che sono il *capitale* effettivo e il *credito* — le condizioni dello sviluppo del lavoro, la *libertà* e l'*uguaglianza* trapiantate dal campo costituzionale e civile nel campo economico — le condizioni per mantenere attive le potenze dell'uomo, che sono la causa della produzione, e quindi le assegnazioni delle ore del lavoro — la importanza dei lavori delle donne e dei bambini e tant'altro.

Dovrebbe studiare le forme individuali e sociali per l'attivazione del capitale e del lavoro — e qui le fabbriche, gli opificii, le imprese industriali.

Dovrebbe poi studiare il *prodotto*, i mezzi di incoraggiamento per la sua moltiplicazione — i mezzi di esportazione — i modi di riconoscenza della proprietà di esso, le marche, i bolli e le sue contraffazioni — le garentie tutte della proprietà industriale — i modi di trasmissione più adatti, più utili, più spicci alla natura dell'industria — la legge internazionale che deve regolarne i dritti e i doveri negli scambii.

Dovrebbe studiare i mezzi come mantenerne lo sviluppo ed incoraggiarlo — quindi un sistema di *tariffe* di importazione e di esportazione che riesca a quello scopo — quindi un sistema di *dogane* che non serva di intralcio, di ostacolo al loro incremento — e poi ancora un sistema di *banche* che riesca a incoraggiare le in-

dustrie come a centri attivi della vita economica nazionale.

E tant' altri obbietti e leggi che oramai la scienza di un Diritto industriale addita nel suo organamento.

Tutto questo organamento di persone, di scopi e di mezzi è il materiale di un CODICE che nessun popolo à saputo fermare in disposizioni tassative, organiche, determinate.

Nessun popolo infatti ha un *Codice industriale*, una legislazione qualunque *industriale*.

Perchè?

Non si è ancora maturi i popoli ad averlo? ovvèro la materia economica a cui l'industria si riattacca, non si presta a farsi legiferare?

Posso dire che da poco tempo la scienza intende a questo lavoro di Codificazione industriale — posso dire anzi che la scienza non ha ancora saputo intendersi sul proprio obbietto, sull'ordinamento di esso, sulle materie che studia — ed è molto se appare qualche libro che tratti scientificamente di *Diritto industriale*. Ci vorrà ancora tempo e studio per arrivare alla concretazione di certi concetti solidi che possono essere posti a base di un Codice; e finchè la scienza non li determina, il legislatore non può renderle norme pratiche.

Appunto mancando l'unità e l'organicità, effetto della mancanza di principio e del sistema nel legislatore, non potrà darsi un Codice, che è fondato sopra quelle due leggi.

La civiltà moderna, egli è vero, ha dato una

nuova e seria impronta all'Economia politica; ma la sua oscillanza nel concetto direttivo, l'incoerenza dei dati economici, che dovrebbero essere fermati a base delle leggi industriali, non ha permesso di potere fermare i cardini attorno a cui una legislazione industriale informata ai progressi del mondo moderno dovrebbe attendere.

Se la scienza economica assorgerà ben presto ad unità, siccome pare dal suo recentissimo indirizzo, è da augurarsi ben presto la formazione di quel Codice, che rappresenterà l'emancipazione dell' operajo accanto a quella del cittadino—il sollevamento delle classi infime sociali — la protezione del capitale e del credito — la legge delle imprese industriali; e insieme sarà poi a sua volta la determinazione e l'assesto di questa marea sociale che si larva sotto mille forme di comunismo, di internazionalismo, di nihilismo; con eliminare le *coalizioni* degli operaj che ammazzano il movimento industriale il quale ricerca per il proprio sviluppo serenità, calma, persistenza, pace.

Non è solo perciò la *scienza economica* che debba servir di fonte alla legislazione industriale— anche la *politica* ha la sua parte assai importante, quella *politica* che si riattacca alla vita economica degli Stati, una politica che si informi al sistema sociale.

Scrisse il RENOUARD nel 1860 alla pubblicazione del suo *Diritto industriale*, e furono le parole del profeta:

« La legislazione industriale avrà il suo Co-
« dice, di cui la redazione appare come un bi-
« sogno dell'avvenire, ma di cui la maturità
« non avverrà sì presto, allorquando cesseranno
« le incertezze della ragion pubblica, alla quale
« gli appoggi mancano perchè non ha la fede.
« Un Codice è l'opera, non di una scienza a
« fare, ma di una scienza fatta; e noi non sia-
« mo ancora in queste materie che alla Codifi-
« cazione per capitoli ».

Fin quando dunque la scienza non avrà ricercato la missione dell' uomo sulla terra e le condizioni del suo dominio sul mondo materiale; non definirà il lavoro e i suoi resultati; la proprietà e i suoi caratteri; non mostri come i diritti e doveri dell' individuo si combinino con quelli della famiglia, della patria e di tutti gli esseri collettivi ai quali si stringe nel suo sviluppo sociale; non constati che una vita morale è lo scopo della nostra destinazione — che la cultura dell'intelligenza e l'accrescimento del benessere fisico sono i suoi mezzi — che il progresso dell' umanità si misura dall' efficacia e dal numero delle conquiste delle anime umane tolte all'ingnoranza, all'egoismo, alla miseria — e di tutto ciò non ne fermi le linee principali, i limiti, le applicazioni, l'armonia della coesistenza, potrassi sperare un Codice industriale che dev'essere l'impronta di tutti quegli studii?

Potrassi sperare quella determinazione positiva che è inerente a una legislazione?

Bisogna ancora lavorare—bisogna ancora studiare la vita — bisogna conoscere tutta la legge

di sviluppo di noi stessi, per sperare che l'organamento delle industrie dal campo scientifico passi nel legislativo iniziandosi così quella nuova era che l' operajo attende da lunga pezza che rappresenta gli sforzi tutti della sua lotta — che è il di lui più ardente desiderio in mezzo ai dolori della miseria, e agli stenti delle fatiche.

Se però non possiamo avere quel Codice che perciò è a ritenersi una legislazione distinta dalla *civile*, deve procurarsi invece che il Codice Civile come stato transitorio colmi in parte, in menoma parte quel vuoto che oggidì tanto si lamenta.

Non è che il Codice Civile dovrà surrogare il posto del Codice industriale; ma è necessario che egli si ispiri a quella libertà a quell'ambiente che la scienza à assegnato a un Codice industriale che è di là da venire — è necessario che un Codice Civile colga qualche rapporto dominante che trova già concretato nella vita, e lo fermi con date disposizioni regolatrici — è necessario che tutta la materia della *proprietà* sia assettata non alle basi di una proprietà meramente agricola — che vi partecipino anche gli elementi di sviluppo della proprietà industriale.

Il che manca — E il Rossi se ne era di già lamentato — e il Cod. Civ. Italiano non curò rispondere a tanto bisogno.

Se la vita è costituita da un ordine complesso di fatti, di cognizioni, di leggi, appunto un Codice Civile, che senza meno studia un lato

della vita, deve comprendere, finchè i tempi non siano maturi per la distinzione di una legge che incoraggi direttamente lo sviluppo agricolo e industriale, tutto il fenomeno complesso per quanto meglio può, riserbandosi il legislatore consacrare in leggi speciali tutte quante le speciali applicazioni, da servire poi di base a un futuro *Codice industriale* che è il *desideratum* della scienza moderna.

VIII.

Le acque — I Consorzii.

Non mi è permesso sotto questa rubrica dire qualche cosa di buono, perchè i molti lavori pubblicati sulla materia hanno già a lungo studiato il tema e dato i loro apprezzamenti razionali, e dal lato del sistema, e dal lato dei progressi a venire; ultimo dei quali — *Le acque* — del distinto Professore GIANZANA, che merita da noi italiani tanta stima per avere egli studiato e messo alla luce tanti problemi circa i canali di irrigazione e la presa d'acqua, e gli acquidotti che nella nostra dottrina ancora troppo giovane mancavano.

Non volendo fare un lavoro monco, mi son permesso di fermarmi anche a quel tema per trapiantarvi i concetti di tutti quegli autori, rubacchiando ora all'uno ora all'altro, e additare secondo i miei deboli apprezzamenti quel che è a fare in queste materie in una legislazione a venire, malgrado il Codice Civile Italiano rappresenti un largo e pronunziato progresso anche sul Codice Albertino, che presso tutti i popoli civili per la *organizzazione* della materia delle ACQUE era ritenuto il migliore lavoro legislativo, il tipo perfetto delle legislazioni.

L'*acqua* nel mondo economico moderno rappresenta il fattore più potente dello sviluppo del-

l'agricoltura e della fertilità del suolo; in quanto centuplica il valore dei terreni — ne allontana le cause di sterilità — sfida il cielo che in certi anni non manda giù goccia alcuna di pioggia — Di conseguenza eccoci all'importanza dei *canali d'irrigazione* i quali spostano le acque dal corso dei fiumi, o dai laghi per condurle attraverso le campagne, e bonificare l'arido suolo irrigandolo, fecondandolo, agevolando così la produzione delle materie alimentarie.

In questo taglio di canali però sorge la lotta tra l'interesse privato e l'interesse pubblico — e una buona legislazione non può che far prevalere questo su quello, appunto perchè l'interesse pubblico non guarda che all' interesse di tutti o della più parte dei proprietarii o della più parte dei terreni — e l'individuo sparisce in questa lotta di interessi.

Il legislatore non può non ottemperare ai bisogni dell' agricoltura, non può non attendere a tanti interessi, che lasciati a cura del privato non si manifesterebbero neanche; ed ecco che egli assorgendo a *Provvidenza*, elevandosi all'altezza del suo destino, si impone a tutti, indirizza la vita, dispone delle forze universali perchè i nuovi bisogni dell' agricoltura, le nuove tendenze fossero messe a livello della scienza idraulica, e si raggiungesse senza lotte il bene da tutti.

Ci è voluto però in questo lavorio legislativo presso alcuni Stati la cooperazione del popolo stesso, siccome nel Piemonte e nella Lombar-

dia — e presso altri lo sviluppo delle teorie dello Stato moderno, siccome in Francia, dove malgrado i progressi del Codice Albertino così ben conosciuto dai Francesi, fino al 1844 non si osò aggiungere un articolo su queste materie per evitare il cozzo degli interessi privati che a mala pena avrebbero permesso l'assoggettamento delle proprietà a una ragion di servitù, di cui non intravedevasi la importanza.

Dopo quel giorno i Francesi pensarono a integrare quel vuoto, e a onore dell'Italia l'illustre piemontese Giovanetti fu invitato dal Governo Francese a gettare le prime linee d'una legislazione agraria che mercè il concorso delle Camere legislative e dei giureconsulti Francesi potè mettersi a livello del Codice formandone parte integrale.

Il Codice Italiano aggiunse qualche felice innovazione, p. e. l'*esclusione d'ogni misura materiale delle acque, la facoltà di stabilire l'acquidotto legale anche a brevissimo tempo, il diritto di apporre chiuse nei corsi d'acqua* — oltrechè apportò maggiore chiarezza in molte disposizioni, curando di sfuggire o di decidere quelle quistioni che avevano grandemente preoccupato la giurisprudenza o Francese o degli Ex-Stati Italiani.

Tutta la materia *delle Servitù* può dirsi in effetti rifatta; se vuolsi pure, armonicamente organata, ma bene informata a un concetto contemperatore dell'interesse di tutti e del privato, che è in legislazione il concetto più pratico.

A parte quelle innovazioni, il Codice italiano avrebbe dovuto far dippiù.

Avrebbe dovuto emancipare la materia delle ACQUE dal titolo *delle servitù* — in questo senso che avrebbe dovuto disporne la materia sotto i singoli titoli, a cui l'oggetto poteva riferirsi.

C'è qualche disposizione nelle materie generali dei *beni immobili* e della *proprietà e sue modificazioni* — ma son poche; mentre molti articoli che si leggono sotto alla rubrica delle servitù avrebbero dovuto essere messe sotto le precedenti rubriche — avrebbe dovuto restare tra le *servitù* tutta quella parte che realmente riguarda il taglio dei canali, il dritto di presa d'acqua, l'assoggettamento della proprietà altrui al corso delle acque — ma era da lasciare alla materia delle *obbligazioni* tutto quanto v'ha di *convenzionale* nella materia della condotta delle acque.

E se pur non avesse voluto smembrarsi la materia in un sistema pratico di Codice Civile, se pur avesse voluto ad ogni costo farsi figurare regolata quella materia sotto al titolo delle *servitù*, certo avrebbe dovuto essa avere una rubrica per sè, sia per la importanza, sia per le tante materie che comprende nel suo svolgimento.

Delle volte la legislazione non assiegue la chiarezza delle sue determinazioni per mancanza di ordinamento — che laddove esista, fa meglio intravedere il carattere dei rapporti, e fa eliminare i dubbii che rendono della giuri-

sprudenza un caos — A cogliere infatti le diverse disposizioni sotto diverse rubriche per regolare dei casi, potrà non essere un felice sistema, restando delle volte informata una disposizione a concetti che se possono essere direttivi della materia scolpita nel titolo, invece sono incompatibili colle altre disposizioni poste dal legislatore sotto altra rubrica ed informate a diverso ordine di idee.

Se il Gianzana cerca scusare il legislatore italiano con pretendere che questi non aveva potuto far dippiù in vista dei bisogni delle altre regioni italiane che non erano molto progredite di fronte al Piemonte, potrei accettata come buona; nè io intendo attaccare il già fatto, io che rispetto il fatto compiuto.

Anzi, è d' uopo il confessarlo, quei pochi principii nuovi assegnati nel Codice Civile sono stati nel quindicennio decorso i germi di nuovi studii e di nuovi progressi, sia in materia di consorzii, sia in materia delle grandi opere di bonifica e di irrigazione — che tutto giorno si vedono sviluppare in Italia su larga scala.

Ma la scienza fa strada ricercando le linee novelle a tracciare, e il Gianzana infatti che sente anch' egli la virtù e la molla del progresso, non disconviene che c' è ancora molto a fare.

Per dire qualche cosa, io amerei che fosse distinto nella materia delle ACQUE la competenza del Codice Civile dalla competenza amministrativa— lasciare alla legge dei LAVORI PUBBLICI tutto quanto riguarda la sorveglianza dello Stato sulle

acque pubbliche , e per quanto è inerente alla stretta necessità, sulle acque private — e mantenere nel Codice Civile tutto quanto riguarda o rapporti del privato collo Stato, o dei privati fra loro, quando usano delle acque per la irrigazione e per la bonifica, o quando da essi si difendono per evitare l' inondazione , l' impaludamento o che altro. — E facendo una tale distinzione , molti articoli della *Legge dei lavori pubblici* troverebbero miglior posto nel Codice Civile.

Amerei che le *acque pubbliche* in quanto all' uso formassero oggetto del Codice Civile, perchè questo è il vero suo posto.

Amerei che la materia dei *fiumi e torrenti* per quanto riguarda la loro destinazione e il diritto dei privati, fosse meglio accertata ; distribuita , ordinata, per eliminare le gravi e serie questioni impegnatisi sulla loro natura, sul loro carattere, sui diritti d' uso.

Amerei che il Codice segnasse le differenze tra i fiumi e i canali d' irrigazione di qualsiasi grandezza , destinati a qualsiasi scopo; ed indicasse al contempo quali i diritti dello Stato e del privato sulle ripe, sull' alveo e sulle acque negli uni e negli altri.

Amerei che il Codice Civile si occupasse della pesca nei fiumi e nei laghi.

Vero è che adesso si ha una legge sulla pesca degna di ogni riguardo scientifico; ma è d' uopo che il Codice Civile mentre lasci alle leggi speciali, quasi direi, il regolamento di queste spe-

ciali materie, fermi nel suo testo il principio o i principii direttivi di norma — Così sarebbe mantenuta l'importanza e la primazia del Codice Civile.

Qualcuno si è lamentato dell'assenza dell'istituto *Del Precario* nel Codice Civile — A me pare che il legislatore si sia uniformato a un criterio razionale molto esatto — Il *Precario* se deve essere studiato dalla dottrina per dirigere qualche caso pratico, non potrà formare oggetto di legislazione, perchè in esso manca il rapporto giuridico; è un mero fatto senza diritto in chi gode — È dunque un'accidentalità senza essere un istituto.

Dai nostri giuristi si è studiata la differenza fra la *Coutenza* e il *Consorzio;* e dal loro insegnamento deduciamo le seguenti osservazioni:

Questi due istituti sono regolati da norme diverse — la prima dalle norme della Comunione, meno in qualche specialità — i Consorzii da appositi articoli — Il Codice non può mettere la materia del Consorzio sotto al titolo delle *servitù,* e in ispecie alla rubrica: -- *in qual modo si esercitano le servitù* — perchè nessuna delle disposizioni che riguardano il consorzio, si riattacca a tale concetto.

Se possono ben stare in quella materia disposte le norme speciali della *Coutenza, il* CONSORZIO invece dovrà portare un titolo per sè, da

collocarsi nella materia DELLE OBBLIGAZIONI, che quello è il suo posto.

Non può essere fuso colla materia DELLA SOCIETÀ perchè non ha lo stesso scopo, nè impiega gli stessi mezzi. Il Consorzio è un' *associazione* ma con scopi particolari, quali quello di potere irrigare, bonificare, difendere i beni dei suoi membri colle acque e dalle acque — il che è un oggetto troppo distinto dall' oggetto comune delle *società*.

La stessa legge attuale fa differenza tra l' uno e le altre, poichè, mentre alle *Società civili* non riconosce la personalità giuridica, invece ve l' ha improntata nel Consorzio, che pel fatto della sua costituzione *ope legis* diviene un corpo morale.

Appunto per la sua natura questo corpo morale dovrà avere il suo ordinamento speciale, nè può essere assimilata agli altri istituti – se però delle regole generali sia d' uopo invocare, certo la materia delle *Società* offre gran campo.

Malgrado questa cattiva sistemazione della materia, il Codice Civile Italiano, è d' uopo notarlo, ha fatto un gran progresso sulle legislazioni che lo precessero. Nessuno fino allora se ne era occupato; e la materia dei Consorzii era abbandonata al potere amministrativo; donde la incostanza nel loro regolamento, che spesso era diretto dal capriccio. Questa instabilità arrestava il progresso agricolo, che per la sua talietà ricerca fermezza di propositi, fermezza di disposizioni regolamentari, costanza di fatti. — Il Codice Civile Italiano a soddisfare ai voti della

scienza fermò qualche regola — ma bentosto il legislatore si avvide che quelle poche norme erano insufficienti; e nel 29 maggio 1873 pubblicò una legge speciale, che per amore dell' ordine dovrebbe essere fusa nel Codice Civile—L' art. 1° di essa legge ci fornisce le armi in sostegno del concetto; e mi spero che la distinzione di *consorzii facoltativi ed obbligatorii,* e le norme speciali di loro organamento e regolamento ben presto verranno a far parte del testo del Codice, in ispecie quando chi studia, si avvede che tutti i giuristi svolgendo la materia delle *acque* o delle *servitù* non sanno fare a meno che comprendervi il Commento di quella legge speciale, che pertanto per strettissimi rapporti è connessa al Codice Civile.

IX.

Titoli al portatore

Non farò la teoria dei titoli al portatore che sarebbe estranea al concetto direttivo del mio lavoro. Baderò soltanto alla soluzione di certe tesi che interessano la legislazione.

La materia dei *titoli al portatore* è sconosciuta dal Codice sia commerciale, sia civile. Non può dirsi che l' abbiano i legislatori rejetta, perchè se il Codice di Commercio è muto, v' hanno nel Codice Civile due art.—il 703 e il 1126—in cui si accenna ai TITOLI AL PORTATORE, che per gli effetti di che in quegli articoli è parola, vengono assimilati ai *beni mobili* per loro natura.

Ma un intero organamento legislativo manca. Il loro carattere, i diritti e gli obblighi che dalla loro emissione, possesso, circolazione, perdita, estinzione promanano, sono stati improntati dalla scienza giuridica o all' Economia o alle materie Cambiarie, che si sono credute le più affini a regolare tutti quei rapporti di diritto.

Ciò non può essere menomamente approvato.

Ogni buona legislazione deve avere una norma giuridica per tutti quei rapporti o istituti che già si sono resi indispensabili alla vita — che forse ne sono i motori — e i *titoli al portatore* sono del numero.

La loro importanza nella vita economica e sociale degli Stati moderni non può essere contraddetta.

Fondati sul *credito*, i titoli al portatore devono avere un esclusivo *valore giuridico*, a parte il fiduciario, che è il *valore economico* che renderebbe accettabile la circolazione del biglietto o meno, ove si è sicuri o meno della loro effettiva realizzazione, venendo al cambio.

Distinguo il *valore giuridico* dal *valore economico* perchè gli effetti ne sono diversi — *Il valore fiduciario* del titolo porta alla migliore sua circolazione; ha causa dalla solidità economica in commercio o nella vita sociale delle firme e delle persone o istituti traenti — Mancato questo, si arresta la circolazione, e il titolo è un pezzo di carta che manca di valore — e la società lo respinge.

Quando però la Società l' accetta, ci sia o non ci sia una realità di valore economico, il Diritto non può che guardare al valore giuridico.

In che ha fondamento tal valore? — forse nel valore economico? Non mai — il valore giuridico è inerente alla qualità stessa del titolo.

E quì ancora un chiarimento.

Alcuni hanno creduto che il fondamento del valore giuridico del titolo sia nel *contratto* che suppongono avvenuto tra le parti, fondato a un *oggetto* reale ed esistente. — Nel qual caso il titolo non verrebbe ad essere se non la *prova del contratto*. Invece a me pare che il valore giu-

ridico del titolo stia nel titolo stesso che nulla suppone, che invece per sè è un valore sociale, che tale la società lo ritiene. La scienza non può studiarlo che sotto questo riguardo, se vuole spingersi in un terreno razionale, che risenta della vita e speditezza oggi ricercata nel commercio sociale. Il proto-tipo dei titoli al portatore deve essere il *biglietto di banca*, la *cartamoneta* — Il valore vi è inerente — economicamente vi ha la sicurezza del rimborso, del tramutamento in effettivo e reale valore; ma giuridicamente è il titolo che è garantito della legge e dallo Stato, non la possibile sua realizzazione.

E questa teoria oggi va a rendersi dominante nella legislazione. Nessuno ignora la reazione scientifica avvenuta per opera dei Tedeschi nella materia cambiaria. Mentre la legislazione francese e l' italiana vuol vedere nella lettera di cambio un contratto effettivo di cambio di cui la lettera è la prova, invece la dottrina tedesca vede un' effettiva reale obbligazione nel titolo stesso, indipendentemente dalle operazioni commerciali che abbiano potuto consumare le parti, che se daranno la sussistenza economica, non potranno mai improntare al titolo la sussistenza giuridica — La lettera di cambio nella dottrina tedesca è un semplice spostamento di valori, il che rende distinte le operazioni commerciali che han dato causa a quel rapporto giuridico che le parti abbiano voluto stringere.

Nella dottrina francese invece le due operazioni si confondono.

Questa reazione scientifica va estendendosi a tutti i titoli sia nominativi, sia al portatore, in ispecie a questi ultimi che funzionano indipendentemente da qualunque rapporto di persona; ciascuno traendo un titolo al portatore stringe un rapporto giuridico col pubblico, nessuno con determinate persone.

E la pratica economica pare che da tempo abbia intuito quel concetto razionale, dando a divedere che la scienza non si è fin oggi tanto preoccupata della vita. Le negoziazioni alla Borsa, il continuo rialzo e ribasso dei valori, le continue gire con cui i titoli passano da portafoglio a portafoglio, non saprebbero evidentemente spiegarsi senza che si venga a questa conclusione: che il Commercio vede nel titolo al portatore un valore circolante, a parte la sua realizzazione effettiva che vi è del resto inerente, senza formare oggetto di seria preoccupazione da parte della scienza giuridica.

Così non vi è luogo più a distinguere titoli al portatore che possono essere regolati dal Codice Civile, titoli al portatore che possono far parte del Codice di Commercio, secondo le persone che li traggono, o l' oggetto che rappresentano. Unica è la natura del titolo al portatore; unico deve essere il principio che ne deve dirigere la efficacia giuridica. Ed io credo che il loro unico posto sia solo il *Codice di Commercio.*

Il Codice di commercio è, o almeno dovrebbe rendersi la legislazione di tutti gli istituti econo-

mici, che hanno per iscopo la più attiva e celere circolazione della ricchezza.

Non è che i contratti speciali che fin oggi trovansi regolati dal Codice Civile, escano fuori il campo economico; anche quelli vi fan parte; ma non portano l'impronta del rapido movimento a cui si ispira il Codice di Commercio attendendo alla circolazione dei valori.

Vedasi infatti.—Il Codice di Commercio anche oggidì regola diversi contratti e potrei dire tutti che abbiano una *forma speciale* — stabilisce per la loro cessione un mezzo assai rapido, che chiamasi *gira* — vuole che quel *titolo* sia tutto per sè senza attendersi al sustrato dei fatti avvenuti.

Appunto perciò i titoli al portatore hanno una forma speciale — sono titoli girabili — rappresentano il valore circolante.

La lettera di vettura, la polizza di carico, il biglietto in derrate, i certificati di deposito presso i magazzini generali, i ricevi delle banche di pignorazione, i bullettini dei bagagli rilasciati alle ferrovie, i biglietti di lotteria con premi, il biglietto di banca, il biglietto di teatro, il biglietto delle ferrovie, la rendita pubblica, gli checks, i beni del tesoro, le azioni in una società, i libretti di risparmio, le stesse cambiali sono tutti titoli al portatore, che vanno regolati o dovrebbero essere regolati dai principii delle obbligazioni commerciali, e quindi dal Codice di Commercio — potrebbero comprendersi sotto la stessa

rubrica le cedole fondiarie, le cedole ipotecarie semprechè si distingua l' oggetto mediato dal titolo. Se la scienza per queste ultime fa quistione di garenzia circa alla loro ammissibilità, potrà trovarsi bentosto il mezzo rispondente; ma non si gridi alla loro inconciliabilità col sistema moderno economico fondiario, perchè la dottrina, in ispecie in materia di legislazione, non ha mai saputo arrestarsi avanti a difficoltà di sorta. La scienza non può vincere le difficoltà economiche, che dipendono dalla vita sociale, dal movimento sociale — può invece sperare che arrivi col tempo a ben regolare ogni istituzione giuridica e l'organamento delle loro funzioni.

Nessuno farà le meraviglie nel leggere questa così estesa compreensione di materie sotto la rubrica: *titoli al portatore* — e vorrà certo non confondere tutti quei titoli che emessi sotto forma nominativa, girati anche nominativamente, lasciano le traccie della circolazione durata fino all' effettuato rimborso, da quei titoli che più specialmente nella pratica sono veri titoli al portatore, in cui la persona scompare, e il valore giuridico improntasi al titolo stesso.

Parmi che in un concetto razionale sotto nome di *titoli al portatore* dovessero comprendersi tutti quei titoli, in cui le persone contraenti mutano lungo la circolazione del biglietto, e più non riappariscono, lasciando che il titolo circoli indipendentemente da loro. Ecco perchè si distinguono fin oggi due ordini di *gire* che in-

vece dalla scienza tendono ad assimilarsi: una gira intestata da persona a persona, le quali restano perciò solidalmente obbligate nel caso di ritorno del biglietto al traente — una gira che ha efficacia colla trasmissione del titolo da mano a mano senza che il passaggio di proprietà restasse improntato nei biglietti colla intestazione del nome.

Nella vita hassi l' applicazione di questa ultima forma di *gira* nei biglietti di teatro e di ferrovie, nei bullettini pel ritiro dei bagagli, nei certificati di rendita al portatore, nel biglietto di banca.

Come differenza speciale osservasi che in tutti questi titoli la persona traente non è iscritta sul titolo; ma c' è sempre, ed è certa — nelle cambiali invece, nella lettera di vettura, nella polizza di carico, titoli privati, il nome del traente vi è espresso. Questa differenza a me non fa impressione circa gli effetti giuridici. Non si dica che in quelli il rimborso è certo, mentre in questi dipendendo dalle oscillazioni della fortuna dei privati, è indispensabile la solidalità dei giranti per la migliore garenzia. Quando la legge statuisse che la cambiale, dal perchè tratta, facesse fede del valore somministrato, come lo dice il Codice della polizza di carico e della lettera di vettura, non potrà esserci più timore, a che la gira fosse nominativa o solamente materiale, niente interessando la solidarietà nella responsabilità dei giranti. Il titolo farebbe fede per sè stesso.

La civiltà e la scienza tendono ad immedesimare la gira intestata alla *gira* che consiste nella semplice trasmissione del possesso del titolo. — Questa immedesimazione potrassi avere nella *gira in bianco*, che unica verrebbe riempita dall'ultimo portatore, perchè fosse accertata la persona colla sua capacità giuridica, che va a riscuotere la valuta. Una formola di mezzo cotesta, che riavvicinerebbe la gira comune alla gira colla trasmissione del possesso, senza però condurre alla abolizione di quest' ultima che restar deve ferma per gli effetti giuridici dei singoli titoli.

La *gira in bianco* dovrebbe essere applaudita in un sistema di legislazione Commerciale rispondente ai nuovi bisogni economici della civiltà moderna. — Essa sarebbe consona al principio di già fermato che in quelle carte non deve riscontrarsi una prova di contratto effettivo, reale, sibbene un titolo che abbia efficacia per sè, per la sua natura, per le sue indicazioni. — Pertanto la *gira in bianco* diventerebbe gira regolare nelle mani dell' ultimo possessore, quando viene ad estinguersi l'obbligazione tratta a termine.

Il principio che regola gli effetti della *gira* nel senso accennato, sarebbe questo che la semplice consegna del titolo porta alla trasmissione della proprietà — Questo principio che nella nostra legislazione civile sarebbe l'applicazione del principio — il *possesso vale titolo* — sanzionato agli

art. 707 e 1126, porta a una innovazione nella teoria sulla perdita e rivendica del titolo.

In faccia a qualunque terzo portatore che non sia l'inventore o il ladro stesso o chi abbia piena scienza della provenienza illecita, ogni azione di rivendica si neutralizza. Il possesso validamente trasferito deve essere la garantia di tutti che sono possessori del titolo, senza che mai possano soffrire molestia. Il nostro Codice Civile è muto sul riguardo; e l'art. 708 pare anzi contrario. Invece in omaggio ai principî dovrebbe apportarvisi una riforma, che mettendo un po' d'ordine nei principî teorici, servirebbe di norma in tutti i casi che continuamente si discutono avanti i Tribunali. Dovrebbe statuirsi che l'azione di rivendica non è ammessibile contro il terzo che possiede per titolo giusto e non viziato, restando al proprietario quell'azione di garanzia, che oggi il Codice dà a colui che è spogliato della cosa o del titolo, e se pur si voglia, l'azione penale che nascerebbe dal dolo impiegato e dal danno che la società ha risentito.

Qualunque legislatore deve sorvegliare sulla emissione di quei titoli per l'interesse sociale alla più solida circolazione dei valori. — Indispensabilmente il diritto all'emissione deve spettare ai corpi morali come al privato, in quanto lo scopo che si raggiunge, cioè la soddisfazione dei bisogni economici, e inerente in tutti. Tuttogiorno noi vediamo l'uso sconfinato dei biglietti ad ordine, lettere di cambio, lettere di vettura, polizze

di carico — evidentemente il bisogno è in tutti.

Fin' anco il biglietto di banca non dovrebbe soffrire eccezioni; ma la ragione sociale non può permettere un eccesso nella emissione pel solo riguardo che valendo non come valore commerciale, ma come carta-moneta, potrebbe l' eccesso turbare il mercato pubblico. Tutti gli altri valori che sono eminentemente commerciali, che presuppongono un cambio reale, non possono soffrire veruna limitazione.

Nel privato però che emette il titolo, e in colui che possedendolo va a riscuoterlo, è importante l' accertamento della capacità — salvo pei titoli che provengono dai corpi morali, in cui il traente deve far riconoscere la sua capacità, ma non vi è obbligato il portatore, che giovandosi del titolo può esperire il suo diritto senz' altro riguardo.

L' emissione di questi titoli porta una novazione nella materia delle obbligazioni civili. Non si ricercano due persone che si mettano in rapporto diretto colla sua costituzione — l' emittente si mette invece in rapporto giuridico col pubblico, e la persona che va a riscuotere il titolo, non sarà mai certa meno al momento dell' esazione.

Si fa la stessa applicazione dei principii che nelle materie commerciali. Anche nel caso di titoli cambiarii, la gira regolare ha lo stesso effetto — meno che nel nostro organamento della gira la trasmissione da persona a persona è certa. Nei titoli al portatore, il possesso singolare

dei rispettivi giranti è un' incognita — il titolo arriva nelle nostre mani senza passato, e si va a riscuotere. La legge però in questa ipotesi deve prendere le provvidenze per la sicurezza legale della riscossione, come in materia di biglietti di banca, salvo gli eventi di fatto che la legge non può prevedere.

Attraverso questi principî il Codice Civile o Commerciale dovrebbe risolvere l' incognita dei titoli al portatore nella legislazione — non solo adattando ad essi tutta quanta la teoria delle obbligazioni commerciali, ma studiandone il lato singolare rispondente alla propria natura, gli effetti giuridici della gira, della trasmissione del possesso, della rivendica, della emissione, che tutti si incardinerebbero al nuovo principio avanti fermato, che cioè il titolo al portatore dev' essere un titolo che ha valore giuridico in sè stesso, non in contratti precedenti, i quali in faccia ai terzi devono restare un segreto, che a niuno interessa di svelare.

FINE DELLA PARTE PRIMA

ERRATA — CORRIGE

Pag.	42	lin.	5	*deve*. . .	leggi	*debba*
»	77	»	3	*E* . . .	»	*È*
»	85	»	1	*compessità*.	»	*complessità*
»	88	»	21	*posso* . .	»	*si può*

INDICE DELLA PARTE PRIMA

Prezzo del presente volume L. 1, 50.

DEL MEDESIMO AUTORE

Morale e Diritto nella vita — un volume in 8° di pag. 316—unico deposito presso Detken et Rocholl—Napoli piazza Plebiscito.

SOTTO I TORCHI

1. **Darwinismo naturale e Darwinismo sociale.**
2. **La proprietà e la vita sociale** — *Ricerche scientifiche.*